

# Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore

Modello 1500/CVT - Edizione maggio 2017

## Contratto di Assicurazione per Corpi Veicoli Terrestri

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
- b) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al contraente  
prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione  
leggere attentamente la Nota Informativa.

**UNIQA Assicurazioni SpA**

*Prodotto sviluppato per*



Harley-Davidson  
Protection



# Indice

a) Nota  
Informativa,  
comprensiva  
del glossario  
(pag. 1 - 21)

## Nota Informativa

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione .....	1
B. Informazioni relative al contratto.....	2
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami ...	13
Glossario .....	16

b) Condizioni di  
Assicurazione  
(pag. 1 - 44)

## Condizioni di Assicurazione

Sezione 1	
Norme Comuni alle Sezioni 2 - 3 - 4 .....	1
Sezione 2 - Incendio e Furto	
Condizioni Generali .....	8
Sezione 3 - Kasko	
Condizioni Generali .....	10
Clausole Kasko.....	11
Sezione 4 - Condizioni aggiuntive.....	13
Sezione 5 - Infortuni del conducente del veicolo	
Condizioni Generali .....	21
Sezione 6 - Assistenza Stradale - QUI UNIQA	
Condizioni Generali .....	27
Prestazioni .....	27
Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni ..	35
Istruzioni per la richiesta di assistenza .....	37
Sezione 7 - Tutela Legale	
Condizioni Generali .....	38



# a) Nota Informativa

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER CORPI VEICOLI TERRESTRI

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono evidenziate in **grassetto corsivo** e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: [www.uniqagroup.it](http://www.uniqagroup.it).

UNIQA Assicurazioni SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società, secondo le modalità rese note sul sito internet [www.uniqagroup.it](http://www.uniqagroup.it), le credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo e-mail valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni.

## A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

### 1. Informazioni generali

UNIQA Assicurazioni SpA è un'Impresa con Sede Legale in Italia, autorizzazione D. M. 5716 del 18/08/1966, iscritta all'albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00033. Società appartenente al Gruppo Reale Mutua e che non ha alcun rapporto di controllo, di partecipazione o di direzione comune con Società appartenenti al gruppo austriaco UNIQA Insurance Group AG.

- Codice Fiscale/Registro Imprese di Milano n. 01416080156 - R.E.A. n. 688496.
- Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano.
- Recapito Telefonico: 02.2685831 - Sito Internet: <http://www.uniqagroup.it>, e-mail: [posta@uniqagroup.it](mailto:posta@uniqagroup.it).
- Numero verde dedicato agli assicurati: 800 25 27 47.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

L'Impresa, sulla base dell'ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2016, dispone di un patrimonio netto pari a 240,98 milioni di Euro di cui 7,76 milioni di Euro relativi a capitale sociale e 229,60 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto.

Gli indici di solvibilità, regime Solvency II, al 31/12/2016 sono pari a: 2,8245 che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 9,5425 che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

## B. Informazioni relative al contratto

Le Condizioni di Assicurazione prevedono che il contratto sia stipulato nella forma "con tacito rinnovo" alla scadenza. Nel caso in cui sia richiamata la clausola 14 - Non tacito rinnovo il contratto non viene tacitamente rinnovato.

### **AVVERTENZA**

*Nel caso in cui il contratto sia emesso senza la garanzia R.C. Auto e fosse scelta la forma "con tacito rinnovo", il contratto, in assenza di disdetta inviata dal Contraente o dall'Impresa almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata in polizza, si rinnova tacitamente per una durata pari a 1 anno come disciplinato dall'art. 5 Sezione 1 ed all'art. 14 della Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione.*

*In caso di disdetta regolarmente inviata o nel caso fosse scelta la forma "senza tacito rinnovo", la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.*

*Nel caso in cui il contratto preveda anche la garanzia R.C. Auto, il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di un anno più frazione di anno, si risolve automaticamente alla scadenza - senza obbligo di disdetta - e non può essere tacitamente rinnovato.*

*L'operatività delle garanzie è prestata fino alla data di effetto di un nuovo contratto e comunque non oltre le ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza.*

## 3. Coperture assicurative offerte

Qualora in polizza siano richiamate le garanzie ed il valore assicurato del veicolo sia espressamente indicato, l'Impresa assicura i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

### **Incendio e Furto (Sezione 2)**

La garanzia indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato causati da incendio qualunque sia la causa, esplosione, furto e quant'altro previsto all'art. 1 Sezione 2 Incendio e Furto delle Condizioni di Assicurazione.

### **AVVERTENZA**

*Per la garanzia Furto può essere previsto uno scoperto a carico dell'Assicurato che viene specificato in polizza come indicato all'art. 9 Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione.*

*L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro come specificato agli artt. 7 e 8 Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione.*

*Esempio di applicazione dello scoperto:*

*Importo del danno Euro 10.000,00.*

*Scoperto pari al 10% della somma indennizzabile con il minimo di Euro 500,00.  
Importo scoperto Euro 1.000,00 (10% x 10.000,00 = Euro 1.000,00) - superiore al minimo di Euro 500,00.*

*Indennizzo Euro 9.000,00 (10.000,00 - 1.000,00 = Euro 9.000,00).*

*Esempio di applicazione dello scoperto:*

*Importo del danno Euro 3.000,00.*

*Scoperto pari al 10% della somma indennizzabile con il minimo di Euro 500,00.*

*Importo scoperto Euro 300,00 (10% x 3.000,00 = Euro 300,00) - inferiore al minimo di Euro 500,00.*

*Indennizzo Euro 2.500,00 (3.000,00 - 500,00 = Euro 2.500,00).*

### **Incendio a Primo Rischio Assoluto (clausola 25)**

La garanzia è prestata per i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato causati da incendio qualunque sia la causa, esplosione e quant'altro previsto dalla clausola 25. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, **fino alla concorrenza di Euro 5.000,00.**

### **AVVERTENZA**

*Per la garanzia Incendio a Primo Rischio Assoluto è previsto uno scoperto a carico dell'Assicurato da applicarsi sull'importo della somma indennizzabile, come previsto dall'art. 9 della Sez. 1 delle Condizioni di Assicurazione.*

*L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro come specificato agli artt. 7 e 8 Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione.*

*Esempio di applicazione dello scoperto:*

*Importo del danno Euro 3.000,00, pari alla somma indennizzabile*

*Scoperto pari al 10% della somma indennizzabile.*

*Importo scoperto Euro 300,00 (10% x 3.000,00 = Euro 300,00).*

*Indennizzo Euro 2.700,00 (3.000,00 - 300,00 = Euro 2.700,00).*

*Esempio di applicazione dello scoperto:*

*Importo del danno Euro 6.000,00.*

*Somma indennizzabile Euro 5.000,00.*

*Scoperto pari al 10% della somma indennizzabile.*

*Importo scoperto Euro 500,00 (10% x 5.000,00 = Euro 500,00).*

*Indennizzo Euro 4.500,00 (5.000,00 - 500,00 = Euro 4.500,00).*

### **Kasko (Sezione 3)**

*Le seguenti clausole sono vendibili solo in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto nelle seguenti forme:*

- Forma completa: viene prestata richiamando la clausola 61 - Urto ribaltamento collisione.

La garanzia indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato causati da urto, ribaltamento, collisione e uscita di strada verificatisi durante la circolazione.

- Forma Collisione: viene prestata richiamando la clausola 62 - Collisione.

La garanzia indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato causati da collisione contro un veicolo identificato verificatisi durante la circolazione.

*Le seguenti clausole sono vendibili anche in abbinamento alla sola garanzia R.C. Auto:*

- Forma Collisione a Primo Rischio Assoluto per autovetture: viene prestata richiamando la clausola 64 - Collisione a Primo Rischio Assoluto.

La garanzia indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato causati da collisione contro un veicolo identificato verificatisi durante la circolazione, **fino alla concorrenza di Euro 5.000,00.**

- Forma Collisione a Primo Rischio Assoluto per autovetture: viene prestata richiamando la clausola 65 - Collisione SLIM.

La garanzia indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato causati da collisione contro un veicolo identificato verificatisi durante la circolazione, *fino alla concorrenza di Euro 1.250,00.*

#### **AVVERTENZA**

*Per la garanzia Kasko (indipendentemente dalla clausola richiamata) è previsto uno scoperto a carico dell'Assicurato che viene specificato in polizza come indicato all'art. 9 Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro come specificato agli artt. 7 e 8 Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione.*

*Esempio di applicazione dello scoperto:*

*Importo del danno Euro 10.000,00.*

*Scoperto pari al 10% della somma indennizzabile con il minimo di Euro 500,00.*

*Importo scoperto Euro 1.000,00 (10% x 10.000,00 = Euro 1.000,00) - superiore al minimo di Euro 500,00.*

*Indennizzo Euro 9.000,00 (10.000,00 - 1.000,00 = Euro 9.000,00).*

*Esempio di applicazione dello scoperto:*

*Importo del danno Euro 3.000,00.*

*Scoperto pari al 10% della somma indennizzabile con il minimo di Euro 500,00.*

*Importo scoperto Euro 300,00 (10% x 3.000,00 = Euro 300,00) - inferiore al minimo di Euro 500,00.*

*Indennizzo Euro 2.500,00 (3.000,00 - 500,00 = Euro 2.500,00).*

*Esempio di applicazione dello scoperto per la clausola 64 - Collisione a Primo Rischio Assoluto:*

*Importo del danno Euro 6.000,00.*

*Somma indennizzabile Euro 5.000,00.*

*Scoperto pari al 10% della somma indennizzabile con il minimo di Euro 300,00.*

*Importo scoperto Euro 500,00 (10% x 5.000,00 = Euro 500,00).*

*Indennizzo Euro 4.500,00 (5.000,00 - 500,00 = Euro 4.500,00).*

*Esempio di applicazione della Franchigia per la clausola 65 - Collisione SLIM:*

*Importo del danno Euro 2.500,00.*

*Somma Indennizzabile Euro 1.250,00.*

*Franchigia prevista Euro 250,00.*

*Indennizzo Euro 1.000,00 (1.250,00 - 250,00 = Euro 1.000,00).*

#### **Condizioni Aggiuntive (Sezione 4)**

**Eventi Socio-politici e Fenomeni Naturali (clausola 60)**

*La garanzia è vendibile solo in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto.*

La garanzia è operante qualora sia richiamata in polizza la clausola 60.

La garanzia indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato causati da Eventi Socio-politici e Fenomeni Naturali come specificato alla clausola 60 della Sezione 4 - Condizioni Aggiuntive delle Condizioni di Assicurazione.

#### **AVVERTENZA**

*È previsto uno scoperto a carico dell'Assicurato che viene specificato in polizza come indicato all'art. 9 Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione.*

*L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro come specificato agli artt. 7 e 8 Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione.*

**Esempio di applicazione dello scoperto:**

**Importo del danno Euro 10.000,00.**

**Scoperto pari al 10% della somma indennizzabile con il minimo di Euro 500,00.**

**Importo scoperto Euro 1.000,00 (10% x 10.000,00 = Euro 1.000,00).**

**Indennizzo Euro 9.000,00 (10.000,00 - 1.000,00 = Euro 9.000,00).**

### **Fenomeni Naturali (clausola 70)**

**La garanzia è vendibile solo in abbinamento alla garanzia Incendio a Valore Intero.**

La garanzia è operante qualora sia richiamata in polizza la clausola 70.

La garanzia indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato causati da Fenomeni Naturali come specificato alla clausola 70 della Sezione 4 - Condizioni Aggiuntive delle Condizioni di Assicurazione.

In base alla combinazione scelta, la garanzia grandine può essere prestata a Valore Intero o a Primo Rischio Assoluto **fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

#### **AVVERTENZA**

**È previsto uno scoperto e/o una franchigia a carico dell'Assicurato che viene specificato in polizza da applicarsi sull'importo della somma indennizzabile, come indicato all'art. 9 Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione.**

**L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro come specificato agli artt. 7 e 8 Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione.**

**Esempio di applicazione dello scoperto:**

**Importo del danno Euro 10.000,00.**

**Scoperto pari al 10% della somma liquidabile con il minimo di Euro 200,00.**

**Importo scoperto Euro 1.000,00 (10% x 10.000,00 = Euro 1.000,00).**

**Indennizzo Euro 9.000,00 (10.000,00 - 1.000,00 = Euro 9.000,00).**

**Esempio di applicazione della Franchigia**

**Importo del danno Euro 2.500,00.**

**Somma Indennizzabile Euro 1.500,00.**

**Franchigia prevista Euro 250,00.**

**Indennizzo Euro 1.250,00 (1.500,00 - 250,00 = Euro 1.250,00).**

### **Eventi Socio-politici (clausola 71)**

**La garanzia è vendibile solo in abbinamento alla garanzia Incendio a Valore Intero, Furto e alla clausola Fenomeni Naturali (clausola 70).**

La garanzia è operante qualora sia richiamata in polizza la clausola 71.

La garanzia indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato causati da Eventi Socio-politici come specificato alla clausola 71 della Sezione 4 - Condizioni Aggiuntive delle Condizioni di Assicurazione.

#### **AVVERTENZA**

**È previsto uno scoperto a carico dell'Assicurato che viene specificato in polizza da applicarsi sull'importo della somma indennizzabile, come previsto dall'art. 9 della Sez. 1 delle Condizioni di Assicurazione.**

**L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro come specificato agli artt. 7 e 8 Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione.**



**Esempio di applicazione dello scoperto:**

**Importo del danno Euro 10.000,00.**

**Scoperto pari al 10% della somma indennizzabile con il minimo di Euro 400,00.**

**Importo scoperto Euro 1.000,00 (10% x 10.000,00 = Euro 1.000,00).**

**Indennizzo Euro 9.000,00 (10.000,00 - 1.000,00 = Euro 9.000,00).**

Qualora siano espressamente richiamate in polizza vengono inoltre prestate le seguenti garanzie:

#### **Ricorso terzi (clausola 42)**

La garanzia opera fino all'importo di Euro 250.000,00.

#### **Incendio da atti vandalici (clausola 45)**

**La garanzia opera con un massimo risarcimento pari all'80% della somma assicurata e con l'applicazione di uno scoperto del 20% sulla somma indennizzabile a carico dell'Assicurato come specificato alla clausola 45 della Sezione 4 - Condizioni Aggiuntive delle Condizioni di Assicurazione.**

**Esempio di applicazione dello scoperto:**

**Somma assicurata Euro 15.000,00.**

**Importo del danno Euro 8.000,00.**

**Massimo risarcimento 80% della somma assicurata = Euro 12.000,00.**

**Scoperto pari al 20% della somma indennizzabile.**

**Importo scoperto Euro 1.600,00 (20% x 8.000,00 = Euro 1.600,00).**

**Indennizzo Euro 6.400,00 (8.000,00 - 1.600,00 = Euro 6.400,00).**

#### **Garanzie complementari (clausola 67)**

Vengono prestate le seguenti garanzie nei modi ed entro i limiti indicati alla clausola 67:

- Spese per smarrimento e sottrazione chiavi
- Rimborso imposta di proprietà
- Rimborso spese di parcheggio e di custodia
- Rimborso spese di traino e custodia a seguito di furto
- Spese di immatricolazione
- Garanzia bagaglio
- Soccorso stradale
- Garanzia airbag
- Collisione con veicoli non identificati
- Fermo macchina

#### **Rottura cristalli e grandine (clausola 68)**

La garanzia opera fino agli importi indicati alla clausola 68 della Sezione 4 - Condizioni Aggiuntive delle Condizioni di Assicurazione.

#### **AVVERTENZA**

**La garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia a carico dell'Assicurato disciplinata all'interno della clausola.**

**Esempio di applicazione della Franchigia:**

**Importo del danno Euro 1.000,00.**

**Franchigia prevista Euro 250,00.**

**Indennizzo Euro 750,00 (1.000,00 - 250,00 = Euro 750,00).**

### **Cristalli & CO. (clausola 72)**

La garanzia cristalli opera fino agli importi indicati alla clausola 72 della Sezione 4 - Condizioni Aggiuntive delle Condizioni di Assicurazione.

Inoltre, vengono prestate le seguenti garanzie nei modi ed entro i limiti indicati alla clausola 72:

- Spese per smarrimento e sottrazione chiavi
- Rimborso imposta di proprietà
- Rimborso spese di parcheggio e di custodia
- Rimborso spese di traino e custodia a seguito di furto
- Spese di immatricolazione
- Garanzia bagaglio
- Garanzia airbag
- Fermo macchina

### **AVVERTENZA**

*La garanzia cristalli, indipendentemente dalla combinazione richiamata, prevede l'applicazione di una Franchigia a carico dell'Assicurato disciplinata all'interno della clausola.*

*Esempio di applicazione della Franchigia:*

*Importo del danno Euro 500,00.*

*Somma indennizzabile Euro 350,00 (per la combinazione A).*

*Franchigia prevista Euro 50,00.*

*Indennizzo Euro 300,00 (350,00 - 50,00 = Euro 300,00).*

### **Garanzie PLUS (clausola 73)**

Vengono prestate le seguenti garanzie nei modi ed entro i limiti indicati alla clausola 73:

- Soccorso stradale;
- Collisione con veicoli non identificati.

### **AVVERTENZA**

*(Per le Sezioni 2 - Incendio e Furto, 3 - Kasko, 4 - Condizioni Aggiuntive).*

*Il contratto prevede la presenza di limitazioni alla copertura assicurativa, disciplinate alla Sezione 1 - Norme Comuni - art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio; all'art. 2 - Estensione territoriale; all'art. 6 - Valore assicurato; all'art. 8 - Determinazione e liquidazione del danno ed all'art. 12 - Documentazione da presentare in caso di sinistro; e la presenza di esclusioni dalla copertura assicurativa che sono disciplinate all'art. 2 delle rispettive Sezioni - 2 Incendio e Furto, 3 - Kasko, nonché quelle espressamente richiamate all'interno delle singole clausole della Sezione 4 - Garanzie Aggiuntive.*

*Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio come previsto dall'art. 3 Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione.*

*Le limitazioni, esclusioni e sospensioni di cui sopra possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento.*

*Se il valore assicurato copre soltanto una parte del valore del veicolo, salvo il caso in cui sia richiamata in polizza la clausola 69 - Adeguamento automatico del valore assicurato, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, come specificato all'art. 6 della Sezione 1.*

### **Infortuni del conducente del veicolo (Sezione 5 - clausole 29)**

***La garanzia è vendibile solo in abbinamento alla garanzia R.C. Auto.***

La garanzia è operante qualora sia richiamata in polizza la clausola 29.

La garanzia s'intende prestata a favore del Conducente e vale per gli infortuni che avvengono in relazione alla guida del veicolo assicurato ed alle operazioni rese necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia.

Le prestazioni e le somme assicurate sono stabilite in base alla clausola prescelta tra quelle indicate all'art. 3 della Sezione 5 e prevedono le seguenti garanzie:

- Caso Morte.

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la somma assicurata prevista viene corrisposta agli eredi legittimi dall'Assicurato. Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

- Caso di Invalidità Permanente.

Se l'infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente, l'indennizzo viene corrisposto all'Assicurato sulla base del grado di Invalidità Permanente accertato e viene calcolato in percentuale sulla somma assicurata. Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.

### **AVVERTENZA**

***È prevista una Franchigia del 3% che viene dedotta dal grado di Invalidità Permanente accertato a seguito dell'infortunio. Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione.***

***Esempio di applicazione della Franchigia:***

***Somma assicurata Euro 100.000,00***

***Franchigia prevista dal contratto 3%***

***Grado di Invalidità Permanente accertato a seguito dell'infortunio 8%.***

***Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:***

***Somma assicurata Euro 100.000,00 x 5% (8% grado Invalidità Permanente accertato - 3% Franchigia) = Euro 5.000,00***

- Rimborso spese sanitarie.

Si rimborsano le spese sanitarie sostenute per le voci previste, rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile, con il massimo della somma assicurata. Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

### **AVVERTENZA**

***Se l'infortunio non comporta ricovero è prevista una Franchigia, di Euro 50,00, che viene dedotta dall'ammontare delle spese sanitarie sostenute dall'Assicurato.***

***Esempio di applicazione della Franchigia:***

***Somma assicurata Euro 10.000,00***

***Totale spese sanitarie sostenute Euro 1.000,00***

***Franchigia prevista Euro 50,00***

***Indennizzo Euro 950,00 (Euro 1.000,00 - Euro 50,00 = Euro 950,00).***

### **AVVERTENZA**

***La garanzie sono prestate fino alle somme assicurate prestabilite in base alla clausola prescelta come specificato all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. La copertura assicurativa non è operante per le persone affette dalle patologie dettagliatamente riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 2 della Sezione 5 - Infortuni. Non sono previsti limiti di età massima assicurabile.***

## **AVVERTENZA**

*Il contratto prevede la presenza di limitazioni alla copertura assicurativa, disciplinate alla Sezione 5 - Infortuni - all'art. 12 - Estensione territoriale; all'art. 7 - Denuncia dell'Infortunio; e la presenza di esclusioni dalla copertura assicurativa che sono disciplinate all'art. 1 punto 2 della Sezione 5 e di esclusioni per le persone affette da patologie riportate all'art. 2 della Sezione 5. Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio come previsto dall'art. 13 Sezione 5.*

*Le limitazioni, esclusioni e sospensioni di cui sopra possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento.*

## **Assistenza Stradale (Sezione 6 - clausola 90)**

*La garanzia è vendibile solo in abbinamento alla garanzia R.C. Auto.*

La garanzia, operante qualora richiamata in polizza la clausola 90, prevede l'assistenza all'Assicurato nei modi ed entro i limiti indicati alla Sezione 6.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti:

- Soccorso stradale - traino e depannage in Italia
- Recupero del veicolo fuori strada
- Autodemolizione in Italia *(esclusa per autocarri oltre 3.500 Kg)*
- Auto in sostituzione in Italia *(esclusa per autocarri oltre 3.500 Kg)*
- Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo
- Consulenza medica
- Invio di un'autoambulanza in Italia
- Spese di rimessaggio
- Spese d'albergo
- Rientro dei passeggeri/proseguimento del viaggio
- Viaggio per recupero del veicolo *(esclusa per autocarri oltre 3.500 Kg)*
- Autista a disposizione *(esclusa per autocarri oltre 3.500 Kg)*
- Invio pezzi di ricambio
- Anticipo spese di prima necessita *(esclusa per autocarri oltre 3.500 Kg)*
- Viaggio di un familiare *(esclusa per autocarri oltre 3.500 Kg)*
- Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale solo per sinistro verificatosi all'estero *(esclusa per autocarri oltre 3.500 Kg)*
- Abbandono legale solo per sinistro verificatosi all'estero *(esclusa per autocarri oltre 3.500 Kg)*
- Rimpatrio sanitario solo per sinistro verificatosi all'estero
- Rimpatrio con un familiare solo per sinistro verificatosi all'estero *(esclusa per autocarri oltre 3.500 Kg)*
- Rimpatrio salma solo per sinistro verificatosi all'estero
- Interprete a disposizione solo per sinistro verificatosi all'estero
- Anticipo spese legali solo per sinistro verificatosi all'estero
- Anticipo delle cauzioni penali e civili.

Garanzia valida se richiamata la clausola 90 TOP

- Auto in sostituzione sul posto solo per sinistro verificatosi in Italia *(esclusa per autocarri)*.

## **AVVERTENZA**

*I massimi indennizzi per ciascuna prestazione sono specificati nei relativi articoli della Sezione 6 - Assistenza Stradale.*

## **AVVERTENZA**

*Il contratto prevede la presenza di limitazioni alla copertura assicurativa, disciplinate al punto 3 delle Condizioni Generali della Sezione 6 e nelle*

*specifiche prestazioni della Sezione 6, e la presenza di esclusioni dalla copertura assicurativa disciplinate in apposito capitolo all'interno della Sezione 6.*

*Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio.*

*Le limitazioni, esclusioni e sospensioni di cui sopra possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento.*

#### **Tutela Legale (Sezione 7 - clausola 40)**

*La garanzia è vendibile solo in abbinamento alla garanzia R.C. Auto.*

La presente copertura, operante qualora sia richiamata in polizza la clausola 40 garantisce gli oneri, non ripetibili dalla controparte, occorrenti al Proprietario, al Locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza, per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, di cui all'art. 1 - Sezione 7.

Le garanzie valgono inoltre per:

- l'Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli minori;
- i Conviventi solo se risultanti dal certificato anagrafico di residenza quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Si rimanda all'art. 1 della Sezione 7 per il dettaglio degli oneri garantiti.

I casi per i quali interviene l'oggetto della copertura assicurativa previsto dalla Tutela Legale della Circolazione offerte dal contratto, ***che valgono con le limitazioni, le esclusioni e nell'ambito dell'estensione territoriale specificati nelle Condizioni di polizza*** sono riportati sinteticamente qui sotto:

- richiesta di risarcimento danni;
- controversie contrattuali riguardanti il veicolo assicurato;
- difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
- istanza di dissequestro del veicolo assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- anticipo della cauzione penale in caso di arresto connesso ad incidente stradale all'estero;
- interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto connesso ad incidente stradale verificatosi all'estero;
- opposizioni avverso il ritiro, sospensione, revoca della patente e relative sanzioni pecuniarie comminati in seguito ad incidente stradale;
- arbitrato per la decisione di controversie;
- difesa penale per delitti dolosi a seguito di incidente stradale.

Si rimanda all'art. 10 della Sezione 7 per il dettaglio delle garanzie offerte e la portata delle stesse.

#### **AVVERTENZA**

***Gli oneri, oggetto della copertura assicurativa, occorrenti ai soggetti assicurati per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziaria e giudiziaria sono prestati fino alla concorrenza del massimale di Euro 25.000,00.***

#### **AVVERTENZA**

***La garanzia può prevedere delle limitazioni alle coperture assicurative disciplinate all'art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione, all'art. 3 - Insorgenza del caso assicurativo e all'art. 8 - Estensione territoriale della Sezione 7 e la presenza di esclusioni dalla copertura assicurativa che sono disciplinate all'art. 11 - Esclusioni della Sezione 7.***

*Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.*

*Alcune garanzie sono offerte con sottolimiti, quale l'anticipo della cauzione penale in caso di incidente stradale all'estero per la quale è previsto un limite massimo di anticipo di Euro 11.000,00.*

*Inoltre le controversie contrattuali possono rientrare in copertura solo se il valore della controversia supera i valori indicati nel punto 2 dell'art. 10 della Sezione 7.*

*Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio.*

*Le limitazioni, esclusioni e sospensioni di cui sopra possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento.*

*Esempio per la garanzia Tutela Legale (Sezione 7):*

*Massimale per sinistro Euro 25.000,00*

*Spese legali sostenute dall'Assicurato Euro 18.000,00*

*Indennizzo Euro 25.000,00.*

#### 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità

##### **AVVERTENZA**

*Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 e 1898 del Codice Civile. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Sezione 1 - Norme Comuni art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.*

##### **AVVERTENZA**

*Le condizioni di polizza non prevedono cause di nullità diverse da quelle previste dalla legge.*

#### 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

*Ogni aggravamento o diminuzione del rischio, come ad esempio la variazione della residenza del Proprietario del veicolo, deve essere comunicato dal Contraente all'Impresa come meglio specificato all'art. 1 Sezione 1 - Norme Comuni.*

*Per la Sezione 5 - Infortuni non sono previsti aggravamenti di premio legati al cambio di professione dell'Assicurato.*

#### 6. Premi

Il premio di polizza ha cadenza annuale, tuttavia è possibile concordare il frazionamento semestrale del premio **applicando interessi di frazionamento del 3% sul premio annuo.**

Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS).

## **AVVERTENZA**

*È possibile usufruire dei seguenti sconti tecnici:*

- *Classe CU di assegnazione pari alla 01, 02, 03: sconto del 10% sul tasso delle clausole Kasko (61, 62, 64) solo se vendute in abbinamento alla garanzia R.C. Auto.*
- *Classe CU di assegnazione pari alla 04, 05, 06, 07, 08, 09: sconto del 5% sul tasso delle clausole Kasko (61, 62, 64) solo se vendute in abbinamento a garanzia R.C. Auto.*
- *Clausola 68 - Rottura Cristalli e Grandine: sconto di Euro 20,00 se venduta in abbinamento alla Clausola 60 - Eventi Socio-politici e Fenomeni Naturali.*
- *Clausola 72 - Cristalli & CO. combinazione A): sconto di Euro 11,00 se venduta in abbinamento alla garanzia Incendio a Valore Intero.*
- *Clausola 72 - Cristalli & CO. combinazione B): sconto di Euro 15,00 se venduta in abbinamento alla garanzia Incendio a Valore Intero.*
- *Clausola 70 - Fenomeni Naturali: sconto del 20% se venduta in abbinamento a Incendio a Valore Intero e Furto.*
- *Clausola 65 - Collisione SLIM: sconto di Euro 10,00 se venduta in abbinamento a qualsiasi altra garanzia Auto Rischi Diversi di cui alle Sezioni 2 - 3 - 4.*

## **7. Rivalse**

*L'assicuratore che ha pagato l'indennizzo subentra nei diritti dell'Assicurato per agire nei confronti del terzo responsabile del danno per il recupero di quanto pagato. Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dall'Impresa nei termini previsti dalla legge.*

La società rinuncia al diritto di surroga nei confronti del responsabile per le garanzie di cui alla Sezione 3 - Kasko ed alla Sezione 5 - Infortuni del conducente.

## **8. Diritto di recesso**

### **AVVERTENZA**

*Nel caso in cui il contratto sia emesso senza abbinamento alla garanzia R.C. Auto e fosse scelta la forma "con tacito rinnovo", il contratto in assenza di disdetta inviata dalle parti almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata in polizza si rinnova tacitamente per una durata pari a 1 anno.*

*In caso di disdetta regolarmente inviata o nel caso fosse scelta la forma "senza tacito rinnovo" la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.*

*Le modalità di invio della disdetta sono disciplinate all'art. 5 Sezione 1 - Norme Comuni.*

*Nel caso in cui il contratto preveda anche la garanzia R.C. Auto, il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla scadenza - senza obbligo di disdetta - e non può essere tacitamente rinnovato.*

*L'operatività delle garanzie è prestata fino alla data di effetto di un nuovo contratto e comunque non oltre le ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza.*

## **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Come disciplinato dall'art. 2952 del Codice Civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze.

*Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.*



## 10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

## 11. Regime fiscale

Il contratto prevede una pluralità di garanzie per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- Sezione 2, 3, 4 e 7 - Incendio e Furto, Kasko, Garanzie aggiuntive e Tutela Legale 13,5% di cui l'1,0% a titolo di maggiorazione antiracket.
- Sezione 5 - Infortuni del conducente 2,5%.
- Sezione 6 - Assistenza 10%.

Gli oneri fiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potranno essere rimborsati.

## C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

### 12. Sinistri - liquidazione dell'indennizzo

#### Sezione 2 Incendio Furto - 3 Kasko - 4 Condizioni Aggiuntive

##### **AVVERTENZA**

*In caso di sinistro l'Assicurato deve farne denuncia all'Intermediario che ha intermediato la polizza o all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile come disciplinato all'art. 11 della Sezione 1 - Norme Comuni.*

##### **AVVERTENZA**

*In caso di sinistro l'Assicurato deve:*

- *Indicare l'entità almeno approssimativa del danno, la data e luogo di accadimento, le modalità del sinistro ed eventuali testimoni;*
- *presentare denuncia anche alle Autorità Giudiziarie in caso di furto, rapina, scippo, estorsione, atti vandalici e incendio entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità.*

*Il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita parziale o totale al diritto dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.*

*Le attività di stima del danno rimangono a carico dell'Impresa se svolte dal perito da essa incaricato.*

*L'art. 12 della Sezione 1 - Norme Comuni stabilisce la documentazione che deve essere presentata in caso di furto totale del veicolo senza ritrovamento e in caso di incendio per la corretta istruttoria del sinistro.*

*Verificata l'operatività della garanzia, la documentazione prodotta e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvo i casi previsti dal contratto, come disciplinato all'art. 10 della Sezione 1 - Norme Comuni.*



## Sezione 5 Infortuni del conducente

### **AVVERTENZA**

*Il sinistro insorge nel momento in cui si verifica l'evento considerato infortunio ai sensi di polizza e nelle circostanze comprese in garanzia.*

*Come disciplinato dall'art. 7 della Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione la denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo determinarono corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall'Assicurato all'Intermediario che ha intermediato la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità di effettuare la denuncia, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*

*Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guarigione avvenuta.*

*L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici dell'Impresa ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.*

*Qualora l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso all'Impresa.*

*Se non viene adempiuto intenzionalmente all'obbligo della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato od i suoi aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.*

## Sezione 6 Assistenza Stradale

### **AVVERTENZA**

*La gestione dei sinistri Assistenza è stata affidata dall'Impresa a: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. con sede in Via Bernardino Alimena n. 111 - 00173 Roma alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.*

*Per la denuncia dei sinistri e la loro successiva trattazione si possono utilizzare i numeri di telefono: 800 271067 valido solo in Italia - 06 42115522 valido sia in Italia che all'estero.*

*Ulteriori dettagli sono descritti alla sezione Istruzione per la richiesta assistenza riportata nella Sezione 6.*

## Sezione 7 Tutela Legale

### **AVVERTENZA**

*La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dall'Impresa a: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.*

*Per la denuncia dei sinistri e la loro successiva trattazione si possono utilizzare i numeri di fax: +39 045 8290 557 per le sole nuove denunce (apertura sinistri) Arag: Mail per invio di nuove denunce di sinistro: [denunce@arag.it](mailto:denunce@arag.it) e +39 045 8290 449 per i successivi scambi di corrispondenza.*

*Ulteriori dettagli sono descritti agli artt. 4, 5, 6 e 7 della Sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione.*

### 13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa, riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:

Ufficio Reclami UNIQA Assicurazioni SpA.

Via Carnia, 26 - 20132 Milano

Fax: 02/28189677 - e-mail: reclami@uniqagroup.it

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'Impresa, dell'Intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

L'Impresa, ricevuto il reclamo, deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo all'indirizzo fornito dal reclamante.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n. 06.421.33.353/745, indirizzo PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet dell'Impresa [www.uniqagroup.it](http://www.uniqagroup.it) oppure sul sito IVASS [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

### 14. Arbitrato

Per la risoluzione di eventuali controversie è previsto l'arbitrato. Ulteriori particolari sono descritti agli articoli delle Condizioni di Assicurazione indicati:

- Per le Sezioni 2 Incendio e Furto, 3 Kasko e 4 Condizioni Aggiuntive all'art. 15 della Sezione 1 - Norme comuni alle Sezioni 2, 3, 4.
- Per la Sezione 5 - Infortuni del conducente all'art. 9 della relativa Sezione. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è il Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
- Per la Sezione 7 - Tutela Legale all'art. 6 punto 7) della relativa Sezione.

#### **AVVERTENZA**

*In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.*

*UNIQA Assicurazioni SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.*

Il Rappresentante Legale

Michele Meneghetti



# Glossario

Nel testo che segue si intendono per:

## **Accessori**

- di serie: equipaggiamenti normalmente installati sul veicolo dalla casa costruttrice, compresi gli accessori audio-fono-visivi, inclusi nel prezzo base del listino, purchè stabilmente fissati sul veicolo.
- aggiuntivi non di serie: dotazioni opzionali aggiuntive rispetto alla dotazione del veicolo, compresi gli accessori audio-fono-visivi, fornite dalla casa costruttrice al momento dell'acquisto o installati successivamente da altre ditte specializzate a richiesta del cliente, purchè documentabili mediante fattura o altro documento equivalente e stabilmente fissati sul veicolo.

Si intendono accessori anche gli allestimenti di veicoli industriali e commerciali, purchè stabilmente fissati sul veicolo assicurato e documentabili mediante fattura.

## **Apparecchi audio-fono-visivi**

Radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo.

## **Antifurto immobilizer**

Impianto di protezione contro il furto del veicolo, installato dalla casa costruttrice, che blocca la centralina del motore e si inserisce automaticamente all'estrazione della chiave di avviamento, senza richiedere ulteriori interventi, e in grado di riconoscere un codice digitale senza il quale l'accensione della vettura non può avvenire.

Sono esclusi dalla definizione l'antifurto elettronico e l'antifurto di tipo meccanico.

## **Antifurto Satellitare**

Impianto di protezione contro il furto del veicolo, installato dalla casa costruttrice o da tecnici specializzati, permette di individuare il veicolo grazie all'utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS) unitamente all'operatività di un'apposita centrale operativa con la quale viene sottoscritto regolare contratto di telesorveglianza.

## **Appropriazione indebita**

L'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui sia abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 646 Codice Penale.

## **Assicurato**

- nelle Sezioni 1, 2, 3 e 4: la persona fisica o giuridica proprietaria del veicolo indicato in polizza;
- nella Sezione 5: il conducente del veicolo indicato in polizza;
- nella Sezione 6: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso nonché, per le prestazioni previste agli artt. 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19 e 20, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;
- nella Sezione 7: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

## **Autocarro**

- Veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

- nella Sezione 5: veicolo avente una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 Kg con esclusione di noleggio e locazione.

### **Autovettura**

- Veicolo destinato al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- nella Sezione 5: veicolo ad uso privato con l'esclusione di noleggio e locazione.

### **Camper**

Veicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

### **Carta Verde**

Il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.

### **Cessazione del rischio**

Distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione, furto, vendita o consegna in conto vendita del veicolo.

### **Ciclomotore**

Nella Sezione 5: veicolo che sviluppa una velocità non superiore a 45 km/h, ad uso privato con esclusione di noleggio e locazione.

### **Circolazione**

È il movimento, la fermata e la sosta di veicoli su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate e aree private.

### **Codice della Strada**

Il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Conducente**

La persona che, su autorizzazione del Proprietario, conduce il veicolo.

### **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

### **Cose**

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

### **Danno a cose**

La distruzione totale o parziale di cose.

### **Danno a persone**

Morte o lesioni personali.

### **Danno parziale di cui alle Sezioni 1, 2, 4**

Ogni danno il cui ammontare sia inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### **Danno totale di cui alle Sezioni 1, 2, 4**

Ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### **Day - Hospital**

La degenza in Istituto di cura a regime esclusivamente diurno.

**Degrado d'uso**

Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.

**Denuncia**

Avviso del verificarsi di un sinistro comunicato dall'Assicurato all'Impresa.

**Franchigia**

La somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente per ogni sinistro e che viene detratta dalla somma indennizzabile a termini di polizza.

**Furto**

È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Guasto (nella Sezione 6)**

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, foratura pneumatico, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

**Impresa**

La Società UNIQA Assicurazioni SpA.

**Incendio**

È la combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature o i danni causati da fenomeni elettrici non accompagnati da sviluppo di fiamma.

**Incidente (nella Sezione 6)**

Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

**Indennizzo**

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.

**Infortunio**

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.

**Invalità Permanente**

La perdita, a seguito di infortunio, permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

**Istituto di Cura**

L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata), in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

**Legge**

Il D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 - Codice delle Assicurazioni Private.

**Locatario**

Persona fisica/giuridica che riceve il veicolo in locazione.

**M.C.T.C.**

La Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione.

**Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione. Nella Sezione 7: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Impresa, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni di Assicurazione, Condizioni di Polizza ed eventuali relative Appendici.

**P.R.A.**

Pubblico Registro Automobilistico.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

**Prestazione (nella Sezione 6)**

L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Società, tramite la Struttura Organizzativa in caso di sinistro.

**Proprietario**

L'intestatario del veicolo al P.R.A.

**Rapina**

È il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**Ricovero**

La degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento.

**Risarcimento**

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Scoperto**

La percentuale di danno (con eventuale minimo) contrattualmente pattuita che rimane a carico del Contraente e/o dell'Assicurato per ogni sinistro e che viene detratta dalla somma indennizzabile a termini di polizza.

**Sentenza passata in giudicato**

Il provvedimento definitivo, non più impugnabile o modificabile.

**Sinistro**

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Nella Sezione 6: foratura del pneumatico (esclusivamente per le garanzie "Traino e Dèpannage" con esclusione degli autocarri), guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale/consumato, rapina o infortunio che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato.

**Sinistro o Caso assicurativo (nella Sezione 7)**

Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

**Sistema di navigazione satellitare**

Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo e il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.

**Somma indennizzabile**

Importo, determinato applicando le limitazioni previste dalle singole clausole e/o dal valore assicurato, sul quale viene applicata la franchigia o lo scoperto con relativo minimo.

**Stabilmente installato**

Sono considerati "stabilmente installati" gli accessori che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili.

**Struttura Organizzativa**

È la struttura di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Via Bernardino Alimena 111 - 00173 Roma in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di una specifica convenzione sottoscritta con la Società UNIQA Assicurazioni SpA, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della UNIQA Assicurazioni SpA stessa, le prestazioni previste dalla Sezione 6 - Assistenza Stradale - Qui UNIQA.

**Transazione**

L'accordo con il quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro.

**Trasportati**

Le persone regolarmente trasportate nel veicolo indicato in polizza.

**Tutela Legale**

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

**Unico caso assicurativo**

Nella Sezione 7: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

**Urto**

Collisione che avviene tra due o più corpi.

**Valore assicurato**

La somma, comprensiva di accessori, dichiarata dal Contraente e riportata in polizza.

Nel caso di veicoli di prima immatricolazione si fa riferimento al prezzo di listino incrementato del prezzo indicato in fattura, o da altro documento equivalente, degli accessori non compresi nel prezzo di listino del veicolo.

Nel caso di veicoli usati, si fa riferimento al valore di mercato desunto dalle quotazioni di riviste specializzate quali Quattroruote per le autovetture, pubblicazioni dedicate per le auto storiche, Eurotax giallo o pubblicazioni specializzate nel settore per gli altri veicoli, incrementato del valore di mercato degli accessori non compresi nella quotazione del veicolo.

**Valore commerciale**

Il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro desunto dalle quotazioni di riviste specializzate aggiornate quali Quattroruote per le autovetture, Eurotax giallo e pubblicazioni specializzate nel settore per gli altri veicoli.

Nel valore commerciale si intendono compresi eventuali accessori installati successivamente e documentati mediante fattura o altro documento equivalente ed il cui valore, in caso di sinistro, viene determinato tenendo conto della data di acquisto.

**Veicolo**

Il mezzo identificato in polizza dal numero di targa o di telaio.



## b) Condizioni di Assicurazione

Le definizioni del Glossario formano parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

### Sezione I

#### Norme Comuni alle Sezioni 2 - 3 - 4

##### Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

*Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del Proprietario del veicolo o del Locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.*

##### Art. 2 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione vale altresì per gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, *le cui sigle internazionali non siano barrate.*

##### Art. 3 Pagamento del premio

- 1) Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
- 2) Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Intermediario (o Ufficio) che ha intermediato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato di assicurazione e il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore e la Carta Verde.
- 3) Le garanzie hanno effetto dalle ore 24:00 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
- 4) Se, alla scadenza di rata in corso di annualità assicurativa, il Contraente non paga le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

#### Art. 4 Durata del contratto

Il contratto può avere:

- durata annuale;
- durata annuale più frazione di anno.

Il contratto non può avere durata temporanea (inferiore a 1 anno).

#### Art. 5 Rinnovo del contratto

1) *Nel caso in cui il contratto non preveda la garanzia R.C. Auto, è facoltà delle parti recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'Impresa o all'Intermediario presso il quale è stipulata la polizza, entro 15 giorni prima della scadenza indicata in polizza.*

*In mancanza di disdetta inviata da una delle parti, il contratto è rinnovato per una durata pari a 1 anno. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.*

2) *Nel caso in cui il contratto preveda anche la garanzia R.C. Auto, non è previsto il tacito rinnovo e non è richiesta la disdetta. L'operatività delle garanzie è prestata fino alla data di effetto di un nuovo contratto e comunque non oltre le ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza.*

3) *Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore a 1 anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo o del secondo comma.*

#### Art. 6 Valore assicurato

1) Il valore assicurato dichiarato dal Contraente si riferisce al valore del veicolo indicato sul frontespizio di polizza, comprensivo degli accessori purché stabilmente fissati sul veicolo assicurato e documentabili mediante fattura o altro documento equivalente.

2) Nella determinazione del valore assicurato si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

3) *Se il valore assicurato copre soltanto una parte del valore del veicolo, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui sia richiamata in polizza la clausola 69 - Adeguamento automatico del valore assicurato.*

4) *In ogni caso, la somma indennizzabile non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comprensivo degli accessori se compresi nel valore assicurato.*

#### Art. 7 Adeguamento del valore assicurato

L'Impresa si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale *e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore commerciale* e, conseguentemente, a procedere all'adeguamento del premio, salvo il caso in cui sia richiamata la clausola 69 - Adeguamento automatico del valore assicurato. In tal caso l'adeguamento avverrà automaticamente senza specifica richiesta del Contraente.

## Art. 8 Determinazione e liquidazione del danno

- 1) In caso di sinistro, per determinare la somma indennizzabile, si farà riferimento al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro in base ai seguenti parametri:
  - per le autovetture al valore risultante dalle quotazioni indicate dalla rivista Quattroruote relativa al mese di accadimento del sinistro, o, qualora non siano disponibili, alle quotazioni medie di mercato al momento del sinistro riportate da altre pubblicazioni specializzate;
  - per tutti gli altri veicoli al valore di valutazione di mercato risultante da Eurotax giallo relativo al mese di accadimento del sinistro o, in mancanza, da pubblicazioni specializzate del settore.In mancanza di quotazioni pubblicate, sarà preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni.
- 2) *Il valore degli accessori installati successivamente all'immatricolazione del veicolo, purchè compreso nel valore assicurato, verrà determinato tenendo conto della data di acquisto dimostrabile da fattura o da documento equivalente.*
- 3) Nella determinazione della somma indennizzabile, si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
- 4) *Se il valore assicurato copre soltanto una parte del valore del veicolo, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile salvo il caso in cui sia richiamata in polizza la clausola 69 - Adeguamento automatico del valore assicurato.*
- 5) *In ogni caso, la somma indennizzabile non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comprensivo degli accessori se compresi nel valore assicurato.*

### Perdita totale

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato, l'Impresa determina la somma indennizzabile in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, decurtato dell'importo dell'eventuale relitto stabilito in sede di perizia.

### Danni parziali

- In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, l'Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso con applicazione del degrado d'uso come di seguito specificato.

Dall'ammontare del danno viene dedotto il valore delle migliorie apportate prima del sinistro e non comprese nel valore assicurato.

Resta salvo quando disposto all'art. 1914 del Codice Civile.

- Qualora il costo delle riparazioni sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l'evento, la somma indennizzabile sarà pari a tale differenza, decurtato dell'eventuale valore del relitto stabilito in sede di perizia.
- In caso di danno parziale verrà applicato il degrado d'uso esclusivamente alle parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali soggette ad usura, nonché agli "apparecchi audiofonovisivi" come da tabella sotto riportata.

Per queste parti verrà determinato il degrado tenuto conto di eventuali sostituzioni o migliorie successive alla data di prima immatricolazione, purchè documentate mediante fattura o altro documento equivalente.

#### **Veicoli diversi da autovetture**

Mese	% di degrado
1° - 6°	5%
7° - 12°	15%
13° - 18°	20%
19° - 24°	25%
25° - 36°	30%
37° - 48°	35%
49° - 60°	45%

oltre il 60° mese il degrado verrà applicato sulla totalità dei pezzi di ricambio con applicazione del 5% in aggiunta al 45% per ogni anno di anzianità del veicolo con il massimo del 65%, fermo restando che **la somma indennizzabile non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.**

#### **Autovetture**

Mese	% di degrado
1° - 12°	nessun degrado
13° - 18°	20%
19° - 24°	25%
25° - 36°	30%
37° - 48°	35%
49° - 60°	45%

oltre il 60° mese il degrado verrà applicato sulla totalità dei pezzi di ricambio con applicazione del 5% in aggiunta al 45% per ogni anno di anzianità del veicolo con il massimo del 65%, fermo restando che **la somma indennizzabile non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.**

- **Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.**
- 6) Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro 1 anno dalla data di prima immatricolazione, (anche se avvenuta all'estero) la somma indennizzabile, totale e parziale, viene determinata nei limiti del valore assicurato senza tenere conto del degrado d'uso del veicolo.

### **Art. 9 Franchigia o scoperto**

**L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, dedotta degli eventuali limiti (Franchigia o scoperto con minimo) previsti in polizza o nelle singole clausole. Si precisa che nel caso in cui l'importo del danno sia pari o superiore alla somma indennizzabile a termini di polizza, gli eventuali limiti (Franchigia o scoperto con minimo) si applicano sulla somma indennizzabile.**

## Art. 10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, la documentazione prodotta e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'esibizione della documentazione prevista a termini di polizza, *sempreché il bene non sia oggetto di pignoramento o ipoteca o non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.*

## Art. 11 Termini e modalità per la denuncia dei sinistri

- 1) *I sinistri devono essere denunciati per iscritto all'Impresa entro 3 giorni dalla data di accadimento o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni.*
- 2) *Per i danni conseguenti a furto, fenomeni naturali, tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi, se assicurati con patto specifico, il termine di cui al comma 1 è ridotto a 24 ore.*

## Art. 12 Documentazione da presentare in caso di sinistro

- 1) *In caso di sinistro rientrante nelle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici l'Assicurato deve presentare la copia autentica della denuncia effettuata all'Autorità competente. Se il sinistro è avvenuto all'estero la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità italiana.*
- 2) *In caso di furto totale del veicolo senza ritrovamento, l'Assicurato deve consegnare all'Impresa, compatibilmente con le caratteristiche del veicolo e a proprie spese:*
  - *libretto di circolazione e certificato di proprietà o foglio complementare (ove nella denuncia all'Autorità non risultino rubati o distrutti);*
  - *le seconde chiavi e tutte quelle in dotazione di serie;*
  - *estratto cronologico generale e annotazione della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A.;*
  - *autorizzazione al pagamento o dichiarazione di estinzione in caso di vincoli ipotecari gravanti sul mezzo.*
- 3) *L'Impresa, sia in caso di furto (totale o parziale) che di incendio, indennizza il danno indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, salvo i procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del Codice Penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati).*
- 4) *In caso di sinistro rientrante nella garanzia Incendio, l'Assicurato deve consegnare all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.*
- 5) *Per i sinistri rientranti nelle Sezioni 1 - 2 - 3 relativamente ai danni subiti dagli accessori aggiuntivi non di serie, l'Assicurato deve consegnare all'Impresa la fattura d'acquisto o d'installazione.*
- 6) *L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.*

## Art. 13 Recuperi

- 1) *L'Assicurato ha l'obbligo, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito l'Impresa, nonché di far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati.*

- 2) Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, il valore del relitto sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.
- 3) In caso di recupero del veicolo dopo il pagamento del danno, ***l'Assicurato si obbliga a rilasciare procura a vendere all'Impresa, la quale tratterà il ricavato della vendita; se l'indennizzo fosse stato parziale, in conseguenza all'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, i recuperi saranno ripartiti fra le parti in proporzione del danno sofferto.***
- 4) Nel caso in cui l'Impresa rinunci a subentrare nella proprietà dei residui del sinistro, ***l'Assicurato ha la facoltà di riprendere quanto venisse recuperato.*** In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente corrisposto.

#### **Art. 14 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose danneggiate**

- 1) Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, ***l'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell'Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.***
- 2) Qualora l'Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell'Impresa, ***l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto dall'Impresa per l'anticipata riparazione.***
- 3) ***L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte dell'Impresa, senza aver diritto ad indennità.***
- 4) L'Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. In tali casi l'Impresa deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

#### **Art. 15 Controversie - Nomina dei Periti**

- 1) ***La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.***
- 2) ***I periti, in caso di disaccordo, possono eleggerne un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.***
- 3) I periti devono:
  - a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
  - b) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.  
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di

patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

- 4) Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.
- 5) I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 16 Cessazione del rischio**

- 1) ***Nel caso di cessazione del rischio, il Contraente può chiedere che l'assicurazione stipulata per il veicolo cessato sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona.***
- 2) L'Impresa prende atto della variazione e procede alla sostituzione del contratto e all'eventuale conguaglio del premio.
- 3) ***Nel caso di cessazione del rischio non seguita dalla sostituzione del veicolo, il premio pagato e non usufruito resta acquisito dall'Impresa.***

#### **Art. 17 Rinuncia al diritto di surroga**

***Per le garanzie di cui alla Sezione 3 - Kasko, l'Impresa rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati dell'Assicurato e dei suoi familiari.***

#### **Art. 18 Qualifica terzi - Soggetti esclusi**

Si intendono esclusi dalla definizione di terzi:

- 1) il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riserva di dominio ed il Locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- 3) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

#### **Art. 19 Interpretazione del contratto**

In caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente per quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

***In caso di sinistro, nel caso in cui siano richiamate in polizza clausole che prevedono analoghe garanzie, verrà applicata esclusivamente la garanzia più favorevole all'Assicurato.***

#### **Art. 20 Oneri a carico del Contraente**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 21 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



## Sezione 2 - Incendio e Furto

### Condizioni Generali

#### Art. 1 Oggetto dell'assicurazione Incendio e Furto a Valore Intero

L'assicurazione Incendio e l'assicurazione Furto - a Valore Intero - sono operanti se richiamate in polizza.

- 1) L'Impresa risponde, fino alla concorrenza del valore indicato in polizza, nei limiti e alle condizioni che seguono, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, sia fermo che in circolazione, causati da:
  - Incendio, qualunque ne sia la causa, **ferme restando le esclusioni di cui all'art. 2 della presente Sezione;**
  - Furto totale o parziale e rapina, consumati o tentati.
- 2) L'assicurazione è altresì prestata per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.
- 3) L'assicurazione è estesa:
  - agli accessori che risultino stabilmente installati sul veicolo assicurato, sempre che il loro valore sia compreso nel valore assicurato;
  - ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina ed ai danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina purché derivanti da collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
- 4) L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, dedotta degli eventuali limiti (franchigia o scoperto con minimo) indicati in polizza.

#### Clausola Incendio a Primo Rischio Assoluto

- 25 -

La garanzia Incendio a Primo Rischio Assoluto indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura descritta in polizza, sia ferma che in circolazione, causati da incendio, qualunque ne sia la causa, **ferme restando le esclusioni di cui art. 2 della presente Sezione.**

L'assicurazione è altresì prestata per i danni materiali e diretti causati all'autovettura assicurata dall'azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

L'assicurazione è estesa agli accessori che risultino stabilmente installati sull'autovettura assicurata.

**La presente garanzia è prestata esclusivamente per le autovetture e fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, nella forma "a Primo Rischio Assoluto",** cioè senza l'applicazione della regola proporzionale, non trovando attuazione l'art. 1907 del Codice Civile.

**L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini della presente clausola, dedotta dello scoperto del 10% applicato sulla somma indennizzabile.**

#### Art. 2 Esclusioni riguardanti l'assicurazione Incendio e Furto

**L'assicurazione non comprende i danni:**

**a) avvenuti in conseguenza di:**

- **atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;**
- **tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;**



- *trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, caduta neve, mareggiate, tempeste, slavine, valanghe, bufere;*
  - *eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;*
- b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato o avvenuti con l'utilizzo delle chiavi originali se l'utilizzo delle stesse è avvenuto senza furto con effrazione o rapina ai danni dell'Assicurato regolarmente denunciati alle autorità; relativamente alla sola garanzia Incendio sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti;*
- c) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato, non seguiti da incendio;*
- d) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- e) derivanti da trasporto di infiammabili, esplosivi, a meno che il veicolo non sia autorizzato a tali trasporti e ciò comunque deve risultare espressamente indicato in polizza;*
- f) causati da incendio delle batterie e/o accumulatori necessari al movimento dei veicoli elettrici.*

## Sezione 3 - Kasko

### Condizioni Generali

#### **Art. 1 Oggetto dell'assicurazione Kasko**

L'assicurazione Kasko a Valore Intero è operante se richiamata in polizza la relativa clausola.

L'Impresa risponde, fino alla concorrenza del valore indicato in polizza, nei limiti e alle condizioni che seguono, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada e collisione verificatisi durante la circolazione.

L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, dedotta degli eventuali limiti (franchigia o scoperto con minimo) indicati in polizza.

#### **Art. 2 Esclusioni riguardanti l'assicurazione Kasko**

*L'assicurazione non comprende i danni:*

- a) *avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;*
- b) *avvenuti in conseguenza di:*
  - *atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;*
  - *tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;*
  - *trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, caduta neve, mareggiate, tempeste, slavine, valanghe, bufere;*
  - *eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;*
- c) *determinati o agevolati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti;*
- d) *causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;*
- e) *avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano o manovre di carico/scarico del veicolo e di carico/scarico di merce dal veicolo;*
- f) *avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- g) *conseguenti a furto o rapina in quanto assicurabili nell'ambito dell'assicurazione Furto di cui alla Sezione 2;*
- h) *avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;*
- i) *avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;*
- l) *riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche in genere, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.*

# Clausole Kasko

## Clausola Urto Ribaltamento Collisione

- 61 -

La garanzia Kasko risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto, ribaltamento e collisione verificatisi durante la circolazione.

## Clausola Limitazione alla collisione

- 62 -

**La garanzia Kasko si intende limitata ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro veicoli a motore identificati, verificatisi durante la circolazione.**

Per le clausole 61 e 62, a deroga dell'art. 9 della Sezione 1 la Franchigia o lo scoperto non verranno applicati qualora l'Assicurato ottenga il risarcimento dei propri danni avvalendosi - in quanto ne ricorrano i presupposti - della procedura prevista dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (C.A.R.D.).

## Clausola Collisione a Primo Rischio Assoluto

- 64 -

La garanzia Kasko a Primo Rischio Assoluto indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura assicurata, in conseguenza di collisione contro veicoli a motore identificati, verificatisi durante la circolazione, qualora il sinistro accada nel territorio italiano - compresi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino - e venga accertata la totale o parziale responsabilità dell'Assicurato.

**Restano esclusi i danni subiti in conseguenza di collisione con ciclomotori o macchine agricole.**

Per la validità della presente garanzia la denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni (Modulo Blu) e l'evento deve rispondere alle caratteristiche di cui sopra.

**La presente garanzia è prestata esclusivamente per le autovetture e fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, nella forma "a Primo Rischio Assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale, non trovando attuazione l'art. 1907 del Codice Civile.**

**L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini della presente clausola, dedotta dello scoperto con relativo minimo indicato in polizza. Lo scoperto ed il relativo minimo si intendono decurtati del 50% se la ripara-zione viene effettuata presso un centro convenzionato con l'Impresa.**

**In nessun caso l'indennizzo corrisposto cumulato con quanto eventualmente corrisposto all'Assicurato con procedura di risarcimento diretto, potrà superare il valore commerciale dell'autovettura assicurata.** Per la quantificazione dei danni materiali e diretti subiti dall'autovettura e rimasti a carico dell'Assicurato si fa riferimento, se presente, alla valutazione effettuata dalla Compagnia nell'ambito della gestione del sinistro R.C. Auto da risarcimento diretto.

## Clausola Collisione SLIM

- 65 -

La garanzia Kasko a Primo Rischio Assoluto indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura assicurata, in conseguenza di collisione contro veicoli a motore identificati, verificatasi durante la circolazione, qualora il sinistro accada nel territorio italiano - compresi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino - e venga accertata la totale o parziale responsabilità dell'Assicurato.

***Restano esclusi i danni subiti in conseguenza di collisione con ciclomotori o macchine agricole.***

Per la validità della presente garanzia la denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni (Modulo Blu) e l'evento deve rispondere alle caratteristiche di cui sopra.

***La presente garanzia è prestata esclusivamente per le autovetture e fino alla concorrenza di Euro 1.250,00 per sinistro e per anno assicurativo, nella forma "a Primo Rischio Assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale, non trovando attuazione l'art. 1907 del Codice Civile.***

***L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini della presente clausola, dedotta della franchigia fissa ed assoluta indicata in polizza. La franchigia si intende decurtata del 50% se la riparazione viene effettuata presso un centro convenzionato con l'Impresa.***

***In nessun caso l'indennizzo corrisposto cumulato con quanto eventualmente corrisposto all'Assicurato con procedura di risarcimento diretto, potrà superare il valore commerciale dell'autovettura assicurata.*** Per la quantificazione dei danni materiali e diretti subiti dall'autovettura e rimasti a carico dell'Assicurato si fa riferimento, se presente, alla valutazione effettuata dalla Compagnia nell'ambito della gestione del sinistro R.C. Auto da risarcimento diretto.

## Sezione 4 - Condizioni aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza)

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'art. 2 - Esclusioni della Sezione 2 - Incendio e Furto e della Sezione 3 - Kasko, salvo quanto disposto nelle seguenti clausole.

- Clausola Non tacito rinnovo** (per polizze che non prevedono la garanzia R.C. Auto)  
- 14 -  
A deroga dell'art. 5 di cui alla Sezione 1, il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla scadenza e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.
- Clausola Veicoli dotati di sistema antifurto "immobilizer"**  
- 34 -  
*Il premio Furto è stato determinato sulla base delle dichiarazioni del Contraente, tenendo conto che il veicolo indicato in polizza è dotato di sistema antifurto immobilizer stabilmente installato sul veicolo in corso di fabbricazione o successivamente.*
- Clausola Veicoli dotati di sistema antifurto "satellitare"**  
- 35 -  
*Il premio Furto è stato determinato sulla base delle dichiarazioni del Contraente, tenendo conto che il veicolo indicato in polizza è dotato di sistema antifurto del tipo "satellitare" stabilmente installato sul veicolo in corso di fabbricazione o successivamente. Nel caso in cui il sistema antifurto non sia funzionante o attivato al momento del sinistro, il Contraente è tenuto a versare un'integrazione del premio pari al minor premio pagato per effetto dell'applicazione della presente clausola.*
- Clausola Garanzia Cristalli**  
- 41 -  
L'Impresa si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta per cause accidentali o fatto di terzi.  
*La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono escluse dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni provocati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni ed alla fanaleria in genere.*  
*La presente clausola è riservata alle sole sostituzioni in corso d'anno di contratti con clausola già presente e senza modifica del veicolo assicurato.*
- Clausola Ricorso Terzi**  
- 42 -  
L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi - definiti ai sensi dell'art. 18 della Sezione 1 - (compresi i danni provo-

cati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato per il ricovero del veicolo) dall'incendio del veicolo assicurato **quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma della legge, fino ad un massimo di Euro 250.000,00 non cumulabile in presenza di altra clausola con stessa garanzia.**

#### **Clausola Incendio da Atti Vandalici**

- 45 -

La garanzia comprende i danni da incendio avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi.

**La garanzia opera con un massimo risarcimento pari all'80% della somma assicurata e applicando uno scoperto del 20% sulla somma indennizzabile.**

**La presente clausola non viene prestata per le autovetture, i motoveicoli, i ciclomotori e gli autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg.**

#### **Clausola Eventi Socio-politici e Fenomeni Naturali**

- 60 -

L'Impresa si obbliga ad indennizzare - nei limiti del valore assicurato indicato in polizza - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

a) tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi.

**Restano esclusi i danni determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.**

b) trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, caduta neve, mareggiate, tempeste, slavine, valanghe, bufere.

**In ogni caso, restano esclusi i danni derivanti da movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche.**

**Restano esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.**

**Limitatamente agli eventi di cui alla lettera a), l'Assicurato dovrà aver preventivamente denunciato il fatto alle Autorità competenti, inoltrando all'Impresa copia della denuncia vistata dalle Autorità stesse.**

**I sinistri devono essere denunciati all'Impresa entro 24 ore dalla data di accadimento o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.**

**Relativamente alle riparazioni delle cose danneggiate, alla determinazione, liquidazione e pagamento del danno, vale quanto disciplinato dalla Sezione 1 - Norme Comuni.**

**L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, dedotta dello scoperto con relativo minimo indicati in polizza.**

**La presente clausola viene prestata per gli autocarri di qualsiasi peso complessivo a pieno carico. Relativamente alle autovetture, la presente clausola è riservata alle sole sostituzioni in corso d'anno di contratti con clausola già presente, senza modifica del veicolo assicurato.**

#### **Clausola Garanzie Complementari**

- 67 -

##### **1) Spese per smarrimento e sottrazione chiavi**

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del

veicolo assicurato, l'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto immobilizer o satellitare.

***La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 300,00 per sinistro previa presentazione di regolare fattura.***

**2) Rimborso imposta di proprietà**

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino una perdita totale del veicolo assicurato, l'Impresa si impegna a corrispondere un importo pari al rateo dell'imposta di proprietà relativa al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata.

**3) Rimborso spese di parcheggio e di custodia**

Nel caso di incidente da circolazione con responsabilità da parte dell'Assicurato, l'Impresa rimborsa, ***fino alla concorrenza di Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo***, le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo assicurato, disposti dall'Autorità.

***Le spese devono essere comprovate da regolare fattura.***

**4) Rimborso spese di traino e custodia a seguito di furto**

In caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato, l'Impresa rimborsa ***fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro***, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il traino e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno di ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato, del ritrovamento stesso.

**5) Spese di immatricolazione**

In caso di incendio o furto totale indennizzabili a termini di polizza, l'Impresa corrisponde all'Assicurato l'importo di ***Euro 300,00*** quale parziale indennizzo per le spese di immatricolazione che l'Assicurato ha sostenuto per l'acquisto del nuovo veicolo.

In caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, l'Impresa rimborsa, nei limiti dell'importo suindicato, le spese documentate dall'Assicurato relative alla sostituzione della targa.

**6) Garanzia bagaglio**

In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino ***la distruzione totale del veicolo assicurato (ovvero qualora il veicolo abbia danneggiamenti di entità pari o superiore all'80% del suo valore commerciale)***, l'Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio ***fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.***

***La garanzia è valida esclusivamente per quanto di proprietà dell'Assicurato, del conducente e dei trasportati quali indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio, nonché indumenti indossati.***

***Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti ed i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato.***

**7) Soccorso Stradale**

In caso di incendio, furto, urto, collisione o ribaltamento, l'Impresa rimborsa ***fino alla concorrenza di Euro 300,00, per sinistro e per anno assicurativo***, le spese per rimorchiare il veicolo danneggiato presso un'officina e quelle per il rientro in sede degli occupanti con mezzi pubblici.

**8) Garanzia Airbag**

A seguito di incidente da circolazione con responsabilità da parte dell'Assicurato l'Impresa rimborsa ***fino alla concorrenza di Euro 300,00 per***



*sinistro e per anno assicurativo*, le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino degli airbag.

*Le spese devono essere comprovate da regolare fattura.*

**9) Collisione con veicoli non identificati**

In caso di collisione con veicolo non identificato, l'Impresa rimborsa l'eventuale franchigia applicata dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ai sensi della normativa vigente in caso di risarcimento del danno da parte del fondo stesso.

*La garanzia, pertanto, viene prestata fino alla concorrenza di Euro 500,00.*

**10) Fermo Macchina**

L'assicurazione comprende il danno indiretto derivante all'Assicurato dalla mancata disponibilità del veicolo indicato in polizza in conseguenza di incendio o furto totale, indennizzabili a termini di polizza, mediante corresponsione di una indennità giornaliera fissa di **Euro 25,00** per ogni giorno di indisponibilità del veicolo - compreso il tempo tecnico necessario alle riparazioni fino a un **massimo di 30 giorni per sinistro e per ogni annualità assicurativa**, con inizio dalle ore 24:00 del giorno in cui il sinistro viene comunicato all'Impresa.

*La presente clausola viene prestata per gli autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg. Relativamente alle autovetture, la presente clausola è riservata alle sole sostituzioni in corso d'anno di contratti con clausola già presente, senza modifica del veicolo assicurato.*

**Clausola**  
**- 68 -**

**Rottura Cristalli e Grandine**

**1) Rottura Cristalli**

L'Impresa si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli (*parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali*) del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a cause accidentali o fatto di terzi.

*La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 750,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di una Franchigia fissa di Euro 100,00 per sinistro da applicarsi sull'importo della somma indennizzabile, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Non si applica la franchigia nel caso in cui l'Assicurato si rivolga ad un centro convenzionato con l'Impresa.*

*Sono esclusi dalla garanzia:*

- *le rigature e/o le segnature;*
- *le rotture conseguenti a collisione, urto o ribaltamento;*
- *i danni provocati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli;*
- *i danni agli specchi retrovisori esterni ed alla fanaleria in genere e al tetto anche se in cristallo.*

**2) Grandine**

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di grandine.

*La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di una Franchigia fissa di Euro 250,00 per sinistro da applicarsi sull'importo della somma indennizzabile.*

Al verificarsi di un sinistro causato da grandine che rechi danni materiali diretti anche ai cristalli, entrambe le garanzie devono intendersi operanti.

*La presente clausola viene prestata solo per gli autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg. Relativamente alle autovetture, la presente clausola è riservata alle sole sostituzioni in corso d'anno di contratti con clausola già presente, senza modifica del veicolo assicurato.*



## Clausola Adeguamento automatico del valore assicurato

- 69 -

*Il Contraente, all'atto della stipula della polizza, dichiara la marca, il modello e l'allestimento dell'autovettura assicurata, nonché il mese e l'anno di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, facendo riferimento alla rubrica "Automobili Nuove" o "Automobili Usate" della rivista "Quattroruote" (codice infocar).*

Il valore assicurato corrisponde al valore del mezzo così identificato riportato dalla rivista.

In ogni caso, rimane ferma la facoltà del Contraente di assicurare un valore superiore, con conseguente modifica del premio, per effetto della presenza di accessori stabilmente fissati sul veicolo e non quotati dalla rivista, purchè gli stessi risultino documentabili mediante fattura o altro documento equivalente.

In occasione della scadenza del contratto, purchè siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza della polizza e almeno 12 mesi dalla data di prima immatricolazione dell'autovettura, l'Impresa adegua automaticamente il valore dell'autovettura assicurata, in base alla valutazione della rivista "Quattroruote" tenendo conto dell'eventuale maggior valore imputato in sede di stipula del contratto e, di conseguenza, modifica il premio delle garanzie Incendio/Furto, Eventi Socio-politici e Fenomeni Naturali e Kasko (se le relative clausole sono richiamate nel contratto).

L'adeguamento verrà effettuato dall'Impresa utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento della determinazione del premio per la nuova annualità ed il valore assicurato così adeguato sarà indicato sul documento contenente la proposta di premio per la nuova annualità.

*Rimane ferma la facoltà del Contraente di richiedere di assicurare un valore superiore rispetto a quello stabilito automaticamente dall'Impresa e ciò per effetto di aggiunte di accessori stabilmente fissati e documentabili mediante fattura o documento equivalente, avvenute nel corso dell'annualità trascorsa. Nel caso in cui il Contraente richieda di assicurare un valore inferiore rispetto a quello stabilito automaticamente dall'Impresa la presente clausola non può essere richiamata.*

*In tale caso, gli aggiornamenti successivi del valore assicurato avverranno solo a richiesta del Contraente come previsto dall'art. 7 della Sezione I.*

*La presente clausola non trova applicazione anche nei seguenti casi:*

- *Quando il valore dell'autovettura inizialmente assicurato risulti inferiore a quello riportato dalla pubblicazione "Quattroruote".*
- *Quando l'autovettura non è presente, non è valutata o non è più prevista nella rivista "Quattroruote".*
- *In caso di mancata dichiarazione da parte del Contraente dei riferimenti tecnici dell'autovettura assicurata necessari per l'operatività della presente clausola e per l'identificazione del codice infocar relativo all'autovettura assicurata.*
- *In caso di cessazione della pubblicazione della rivista "Quattroruote" o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalla stessa rivista.*
- *Per le autovetture ad alimentazione elettrica e per le autovetture immatricolate con usi diversi da Privato o Promiscuo.*
- *Quando siano trascorsi più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione dell'autovettura, anche se avvenuta all'estero.*
- *Quando il valore dell'autovettura sia inferiore al valore minimo assicurabile di Euro 1.500,00.*

*L'operatività o meno dell'adeguamento automatico del valore assicurato viene espressamente indicata nella proposta di premio per la nuova annualità.*

La presente clausola viene prestata solo per le autovetture.

## Clausola Fenomeni Naturali

- 70 -

### **Combinazione A)**

L'Impresa si obbliga ad indennizzare - nei limiti del valore assicurato indicato in polizza - i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura in conseguenza di:

- trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, pressione o caduta neve, caduta ghiaccio, mareggiate, tempeste, slavine, valanghe, bufere, allagamenti purchè determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d'acqua, caduta di alberi causata dagli eventi di cui sopra.

***Restano esclusi i danni derivanti da movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche.***

### **Combinazione B)**

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura in conseguenza di:

- trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, pressione o caduta neve, caduta ghiaccio, mareggiate, tempeste, slavine, valanghe, bufere, allagamenti purchè determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d'acqua, caduta di alberi causata dagli eventi di cui sopra.
- grandine: la garanzia è prestata ***fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo*** con applicazione di una ***franchigia fissa di Euro 250,00 per sinistro*** da applicarsi sulla somma indennizzabile.

***In ogni caso, restano esclusi i danni derivanti da movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche.***

***Per entrambe le combinazioni, restano esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno dell'autovettura attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti e i danni provocati dall'aspirazione di acqua nel motore.***

***I sinistri devono essere denunciati all'Impresa entro 24 ore dalla data di accadimento o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.***

***Relativamente alle riparazioni delle cose danneggiate, alla determinazione, liquidazione e pagamento del danno, vale quanto disciplinato dalla Sezione 1 - Norme Comuni.***

***L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini della presente clausola, dedotta dello scoperto con relativo minimo indicati in polizza.***

***La presente clausola viene prestata solo per le autovetture.***

## Clausola Eventi Socio-politici

- 71 -

L'Impresa si obbliga ad indennizzare - nei limiti del valore assicurato indicato in polizza - i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura in conseguenza di: tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi.

***Restano esclusi i danni determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'autovettura assicurata.***

***L'Assicurato dovrà aver preventivamente denunciato il fatto alle Autorità competenti, inoltrando all'Impresa copia della denuncia vistata dalle Autorità stesse.***

***I sinistri devono essere denunciati all'Impresa entro 24 ore dalla data di accadimento o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.***

***Relativamente alle riparazioni delle cose danneggiate, alla determinazione, liquidazione e pagamento del danno, vale quanto disciplinato dalla Sezione 1 - Norme Comuni.***

***L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini della presente clausola, dedotta dello scoperto con relativo minimo indicati in polizza.***

***La presente clausola viene prestata solo per le autovetture.***

- 1) L'Impresa si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per la riparazione o sostituzione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) dell'autovettura assicurata, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a cause accidentali.

A seconda della combinazione indicata in polizza, la garanzia opera con i seguenti limiti di indennizzo e franchigie:

**Combinazione A)**

*La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 350,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia fissa di Euro 50,00 per sinistro da applicarsi sulla somma indennizzabile, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.*

**Combinazione B)**

*La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 750,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia fissa di Euro 100,00 per sinistro da applicarsi sulla somma indennizzabile, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.*

*Per entrambe le combinazioni:*

*Non si applica la franchigia nel caso in cui l'Assicurato si rivolga ad un centro convenzionato con l'Impresa.*

*Sono esclusi dalla garanzia:*

- *le rigature e/o le segnature;*
- *i danni derivanti da Fenomeni Naturali e da Eventi Socio-politici o comunque dolosi;*
- *i danni provocati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli;*
- *i danni agli specchi retrovisori esterni ed alla fanaleria in genere e al tetto anche se in cristallo.*

- 2) **Spese per smarrimento e sottrazione chiavi**

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto dell'autovettura assicurata, l'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo o per l'emissione/sostituzione di nuova chiave elettronica, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto immobilizer o satellitare.

*La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 300,00 per sinistro previa presentazione di regolare fattura.*

- 3) **Rimborso imposta di proprietà**

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino una perdita totale dell'autovettura assicurata, l'Impresa si impegna a corrispondere un importo pari al rateo dell'imposta di proprietà relativa al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata.

- 4) **Rimborso spese di parcheggio e di custodia**

Nel caso di incidente da circolazione con responsabilità da parte dell'Assicurato, l'Impresa rimborsa, *fino alla concorrenza di Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo*, le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e la custodia dell'autovettura assicurata, disposti dall'Autorità.

*Le spese devono essere comprovate da regolare fattura.*

- 5) **Rimborso spese di traino e custodia a seguito di furto.**

In caso di furto totale o rapina dell'autovettura assicurata, l'Impresa rimborsa *fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro*, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il traino e la custodia dell'autovettura disposti dall'Autorità, dal giorno di ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato, del ritrovamento stesso.

## 6) Spese di immatricolazione

In caso di incendio o furto totale indennizzabili a termini di polizza, l'Impresa corrisponde all'Assicurato l'importo di **Euro 300,00** quale parziale indennizzo per le spese di immatricolazione che l'Assicurato ha sostenuto per l'acquisto della nuova autovettura.

In caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, l'Impresa rimborsa, nei limiti dell'importo suindicato, le spese documentate dall'Assicurato relative alla sostituzione della targa.

## 7) Garanzia bagaglio

In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino **la distruzione totale dell'autovettura assicurata (ovvero qualora l'autovettura abbia danneggiamenti di entità pari o superiore all'80% del suo valore commerciale)**, l'Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio **fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro**.

**La garanzia è valida esclusivamente per quanto di proprietà dell'Assicurato, del conducente e dei trasportati quali indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio, nonché indumenti indossati.**

**Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti ed i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato.**

## 8) Garanzia Airbag

A seguito di incidente da circolazione con responsabilità da parte dell'Assicurato l'Impresa rimborsa **fino alla concorrenza di Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo**, le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino degli airbag.

**Le spese devono essere comprovate da regolare fattura.**

## 9) Fermo Macchina

L'assicurazione comprende il danno indiretto derivante all'Assicurato dalla mancata disponibilità dell'autovettura indicata in polizza in conseguenza di incendio o furto totale, indennizzabili a termini di polizza, mediante corresponsione di una indennità giornaliera fissa di **Euro 25,00** per ogni giorno di indisponibilità del veicolo - compreso il tempo tecnico necessario alle riparazioni fino a un **massimo di 30 giorni per sinistro e per ogni annualità assicurativa**, con inizio dalle ore 24:00 del giorno in cui il sinistro viene comunicato all'Impresa.

La presente clausola viene prestata solo per le autovetture.

Clausola  
- 73 -

## Garanzie PLUS

### 1) Soccorso Stradale

In caso di incendio, furto, urto, collisione o ribaltamento, l'Impresa rimborsa **fino alla concorrenza di Euro 300,00, per sinistro e per anno assicurativo**, le spese per rimorchiare l'autovettura danneggiata presso un'officina e quelle per il rientro in sede degli occupanti con mezzi pubblici.

### 2) Collisione con veicoli non identificati

In caso di collisione con veicolo non identificato, l'Impresa rimborsa l'eventuale franchigia applicata dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ai sensi della normativa vigente in caso di risarcimento del danno da parte del fondo stesso.

**La garanzia, pertanto, viene prestata fino alla concorrenza di Euro 500,00.**

La presente clausola viene prestata solo per le autovetture.

# Sezione 5 - Infortuni del conducente del veicolo

## Condizioni Generali

L'assicurazione Infortuni del Conducente del veicolo è operante in quanto sia espressamente convenuta in polizza richiamando la clausola 29 e risulti pagato il relativo premio.

La garanzia è vendibile solo in abbinamento alla garanzia R.C. Auto.

### Art. 1 Oggetto dell'assicurazione - Esclusioni

1) L'assicurazione vale per gli infortuni che avvengano in relazione alla guida del veicolo assicurato ed alle operazioni rese necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia. ***L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.***

Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 90 giorni dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.

2) ***Sono esclusi dall'assicurazione:***

- a) ***gli infortuni occorsi agli assicurati in stato di ubriachezza, in caso di abuso di psicofarmaci, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o allucinogene;***
- b) ***gli infortuni avvenuti in conseguenza di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;***
- c) ***gli infortuni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni;***
- d) ***le conseguenze dirette o indirette derivanti dallo sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;***
- e) ***gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.***

### Art. 2 Persone non assicurabili

***Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi ai conducenti del veicolo assicurato affetti da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività, diabete in terapia con insulina, epilessia e da infermità mentali.***

### Art. 3 Prestazioni

Le seguenti prestazioni si intendono operanti se le rispettive clausole sono richiamate in polizza.

**Conducente dell'autovettura (clausola 29G)**

**Conducente dell'autocarro (clausola 29L)**

L'assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate:

Morte	Euro 100.000,00
Invalità Permanente	Euro 100.000,00
Rimborso Spese Sanitarie	Euro 10.000,00

#### **Conducente dell'autovettura (clausola 29H)**

L'assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate:

Morte	Euro 60.000,00
Invalità Permanente	Euro 60.000,00
Rimborso Spese Sanitarie	Euro 6.000,00

#### **Conducente dell'autovettura (clausola 29I)**

#### **Conducente dell'autocarro (clausola 29M)**

L'assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate:

Morte	Euro 35.000,00
Invalità permanente	Euro 35.000,00
Rimborso Spese Sanitarie	Euro 4.000,00

#### **Conducente del ciclomotore (clausola 29N)**

L'assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate:

Morte	Euro 10.000,00
Invalità Permanente	Euro 60.000,00
Rimborso Spese Sanitarie	Euro 3.000,00

## **Art. 4 Invalità Permanente**

- 1) In caso di Invalità Permanente, verificatasi - anche successivamente alla scadenza del contratto - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, l'Impresa liquida un'indennità calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in vigore fino al 24 luglio 2000, senza applicazione della "Franchigia" relativa prevista dalla legge.
- 2) La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; *se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.*
- 3) La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere *il massimo valore del 100%*.
- 4) L'indennità per la perdita anatomica o funzionale di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica della falange dell'alluce nella metà, e per la perdita anatomica della falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
- 5) In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, l'Impresa riconoscerà una *percentuale di invalidità pari al 50%* di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

- 6) Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, la valutazione dell'Invalidità Permanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.
- 7) ***In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.***
- 8) In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
- 9) ***Il diritto all'indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.*** Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l'Impresa paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

#### **Art. 4.1 Franchigia e calcolo dell'indennizzo per Invalidità Permanente**

L'indennizzo si calcola applicando alla somma assicurata per invalidità permanente di cui all'art. 3 la percentuale corrispondente al grado di invalidità accertata, ***dedotti 3 punti (Franchigia assoluta del 3%)***.

In caso di perdita anatomica, totale o parziale, e non semplice riduzione funzionale, di un organo o un arto, l'Impresa liquida l'indennità senza deduzione di alcuna Franchigia.

Nel caso inoltre in cui l'Invalidità Permanente sia comunque di grado pari o superiore al **12%** della totale, l'Impresa liquida l'indennità senza deduzione di alcuna Franchigia.

#### **Art. 4.2 Indennità maggiorata per Invalidità Permanente grave**

Nel caso in cui l'Invalidità Permanente sia di grado pari o superiore al **66%** della totale, l'Impresa liquida la somma assicurata per l'Invalidità Permanente assoluta maggiorata di una ulteriore indennità pari al **50%** della somma stessa.

### **Art. 5 Morte**

- 1) Se l'infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza della polizza - ***entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto***, l'Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi.
- 2) Se dopo il pagamento di un'indennità per Invalidità Permanente, ***ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio*** ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

### **Art. 6 Rimborso spese sanitarie**

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza l'Impresa assicura, fino a concorrenza della somma indicata all'art. 3, il rimborso delle spese sostenute:

- 1) durante il ricovero, per:
  - onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
  - diritti di sala operatoria, materiale di intervento e apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;



- rette di degenza;
- assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
- tickets relativi alle prestazioni precedenti.

Se il ricovero avviene in ospedale pubblico, qualora l'Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, l'Impresa corrisponderà un'indennità sostitutiva del rimborso di **Euro 26,00 per ogni giorno di ricovero, escluso quello di dimissione, con il massimo di 90 giorni per anno assicurativo;**

- 2) dopo il ricovero, purché direttamente conseguenti all'infortunio e prescritti dal medico curante, per:
  - esami, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali, avvenuti nei 4 mesi successivi al primo ricovero;
  - trattamenti fisioterapici e rieducativi, compiuti nei 4 mesi successivi al primo ricovero;
  - cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), compiute nei 6 mesi successivi al primo ricovero.

Qualora l'infortunio non abbia dato origine a ricovero, i termini di cui sopra relativi alle prestazioni post - ricovero ed alle cure termali si intendono computati a partire dalla data dell'infortunio stesso; in tal caso, inoltre, è operante una Franchigia di **Euro 50,00;**

- 3) per il trasporto dell'Assicurato in ospedale o in clinica con qualunque mezzo e il ritorno a casa effettuato con ambulanza;
- 4) per protesi ortopediche: l'Impresa rimborsa le spese sostenute per il primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall'infortunio nonché per le spese sostenute per l'acquisto o il noleggio (**per il periodo massimo di 1 anno**) di carrozzelle ortopediche;
- 5) per i danni estetici: sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva) **effettuate entro 2 anni dall'infortunio**, allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall'infortunio stesso. **L'Impresa effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cure ultimate.**

## Art. 7 Denuncia dell'infortunio

- 1) **La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo determinarono corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall'Assicurato all'Intermediario che ha intermediato la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità di effettuare la denuncia, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.**
- 2) **Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guarigione avvenuta.**
- 3) **L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici dell'Impresa ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.**
- 4) **Qualora l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso all'Impresa.**
- 5) **Se non viene adempiuto intenzionalmente all'obbligo della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato od i suoi aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.**



## Art. 8 Criteri di indennizzabilità

- 1) L'Impresa liquida l'indennità convenuta **soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio**, che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
- 2) **Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.**

## Art. 9 Controversie - Arbitrato irrituale

- 1) **In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all'art. 8, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.**
- 2) **Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.**
- 3) **Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.**
- 4) **I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.**

## Art. 10 Esonero denuncia altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni Infortuni che avesse in corso o dovesse stipulare con l'Impresa stessa o con altre Imprese; deve tuttavia dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia di danno.

## Art. 11 Rinuncia all'azione di surroga

L'Impresa rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

## Art. 12 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.

### Art. 13 Pagamento del premio

- 1) Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
- 2) Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Intermediario (o Ufficio) che ha intermediato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato di assicurazione previsto dalle disposizioni in vigore.
- 3) Le garanzie hanno effetto dalle ore 24:00 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
- 4) Se, alla scadenza di rata in corso di annualità assicurativa, il Contraente non paga le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

### Art. 14 Rinnovo del contratto

- 1) Il contratto prevede anche la garanzia R.C. Auto, pertanto non è previsto il tacito rinnovo e non è richiesta la disdetta. L'operatività delle garanzie è prestata fino alla data di effetto di un nuovo contratto e comunque non oltre le ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza.
- 2) Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore a 1 anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

### Art. 15 Trasferimento della proprietà del veicolo

- 1) *Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato il Contraente può chiedere che l'assicurazione stipulata per il veicolo venduto sia resa valida per un altro veicolo di sua proprietà.*
- 2) L'Impresa prende atto della variazione e procede all'eventuale conguaglio del premio.

### Art. 16 Oneri a carico del Contraente

*Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.*

### Art. 17 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### Condizioni Generali

L'assicurazione Assistenza Stradale è operante in quanto sia espressamente convenuta in polizza richiamando le clausole 90 o 90 TOP e risulti pagato il relativo premio.

La garanzia è vendibile solo in abbinamento alla garanzia R.C. Auto.

- 1) L'assicurazione Assistenza è operante in quanto sia espressamente convenuta in polizza richiamando la clausola 90.
- 2) Verrà prestata assistenza all'Assicurato nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.
- 3) L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione vale altresì per gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali indicate sulla carta verde stessa non siano barrate.
- 4) Per veicolo si intende: autovettura ad uso privato, noleggio con conducente e/o locazione a lungo termine, locazione senza conducente, autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, camper, motocarozzetta, roulotte (escluso rischio statico), rimorchio (escluso rischio statico), motociclo di oltre 50 cc., regolarmente assicurato con polizza R.C. Auto dell'Impresa.
- 5) Le garanzie hanno effetto dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.

### Prestazioni

#### Art. 1 Soccorso Stradale

##### 1.a Traino

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la **Struttura Organizzativa** procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro. Per gli autocarri di peso complessivo oltre 3.500 Kg, il massimale viene elevato ad Euro 1.000,00.**

*Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).*

*Sono esclusi dal massimale sopraindicato i costi relativi all'eventuale trasferimento della merce trasportata.*

##### 1.b Dèpannage in Italia

Alternativamente al traino la Struttura Organizzativa potrà inviare un'officina mobile per effettuare un intervento di riparazione d'emergenza sul posto.

Saranno coperti i costi relativi alla percorrenza di andata/ritorno dell'officina mobile entro il massimale suindicato, **mentre rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dall'officina mobile stessa.**

Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento di dépannage anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene.

**Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione 1.a.**

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro. Per gli autocarri di peso complessivo oltre 3.500 Kg, il massimale viene elevato ad Euro 1.000,00.**

**Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.**

## **Art. 2 Recupero del veicolo fuori strada**

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro. Per gli autocarri di peso complessivo oltre 3.500 Kg, il massimale viene elevato ad Euro 2.500,00.**

**L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.**

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).**

**Sono esclusi dal massimale sopraindicato i costi relativi all'eventuale recupero e/o trasferimento della merce trasportata.**

Su semplice richiesta telefonica da parte dell'assicurato, la Struttura Organizzativa fornisce gli indirizzi ed i recapiti telefonici della rete di assistenza autorizzata delle maggiori case costruttrici in Italia.

## **Art. 3 Autodemolizione in Italia (esclusi autocarri oltre 3.500 Kg)**

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 art. 103; D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la **Struttura Organizzativa**, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione. **Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

***L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:***

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare/certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

***La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.***

***La Struttura Organizzativa*** organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". L'Impresa terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. ***Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.***

#### **Art. 4 Auto in sostituzione in Italia (esclusi autocarri oltre 3.500 Kg)**

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ***ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice***, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, la ***Struttura Organizzativa*** metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc. di cilindrata per un massimo di 3 giorni ***per sinistro e con percorrenza illimitata.***

L'Impresa terrà a proprio carico le relative spese.

***Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.***

***La prestazione non è operante per:***

- ***immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;***
- ***operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;***
- ***immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.***

## Art. 5 Auto in sostituzione sul posto (esclusi autocarri)

**PRESTAZIONE VALIDA SOLO SE IN POLIZZA è RICHIAMATA LA CLAUSOLA 90 TOP (Prestazione erogata solo in Italia)**

Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto parziale o rapina tentata, venga erogata la prestazione "Soccorso Stradale", oppure a seguito di rapina o furto totale del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, conformemente agli orari di apertura delle agenzie di noleggio, un'autovettura in sostituzione.

*Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 cc. di cilindrata, sarà fornita compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio, presso il luogo di fermo del veicolo, o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale.* Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Società terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell'Assicurato presso una struttura alberghiera. La Società terrà a proprio carico i costi di noleggio dell'autovettura per un massimo di 3 giorni consecutivi.

*L'Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio la patente di guida in originale e valida ed il numero di una carta di credito a titolo di cauzione. L'Assicurato riconsegnerà l'autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Società terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato.*

## Art. 6 Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa **comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.** In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. **La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.** L'Impresa terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

## Art. 7 Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

## Art. 8 Invio di un'autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura

Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo **fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno) per sinistro.**

**LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO PER VEICOLI ENTRO I 3.500 KG E AD OLTRE 100 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO PER AUTOCARRI E CAMPER DI PESO SUPERIORE A 3.500 KG.**

#### **Art. 9 Spese di rimessaggio**

Qualora, in conseguenza di guasto o incidente da circolazione, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo, tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese **fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro.**

#### **Art. 10 Spese d'albergo**

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).**

#### **Art. 11 Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio**

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto **immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 5 giorni**, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure:

- un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 cc. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. **Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.**

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).**



#### **Art. 12 Viaggio per il recupero del veicolo (esclusi autocarri oltre 3.500 Kg)**

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto **immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni** oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) **di sola andata** per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo.

#### **Art. 13 Autista a disposizione (esclusi autocarri oltre 3.500 Kg)**

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'autista.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).**

#### **Art. 14 Invio pezzi di ricambio**

Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

**Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali**, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico dell'Impresa.

#### **Art. 15 Anticipo spese di prima necessità (esclusi autocarri oltre 3.500 Kg)**

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di Euro 700,00 per sinistro**.

#### **Art. 16 Viaggio di un familiare (esclusi autocarri oltre 3.500 Kg)**

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, **un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato**.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo.



Qualora l'Assicurato necessiti di assistenza personale, la Struttura Organizzativa provvederà inoltre a ricercare e prenotare un albergo per il familiare, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione *fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro*.

**LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO.**

#### **Art. 17 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (esclusi autocarri oltre 3.500 Kg)**

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo *di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi*, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico dell'Impresa.

*Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.*

*Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.*

#### **Art. 18 Abbandono legale (esclusi autocarri oltre 3.500 Kg)**

Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione 17 - Rimpatrio del veicolo, *il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia*, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione 17 - Rimpatrio del veicolo, provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

*Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.*

#### **Art. 19 Rimpatrio sanitario**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o

alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico dell'Impresa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.

***L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.***

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

***La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.***

#### **Art. 20 Rimpatrio con un familiare (esclusi autocarri oltre 3.500 Kg)**

Qualora, in caso di "Rimpatrio sanitario" dell'Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente art. 19, i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rimpatrio sanitario" un familiare dell'Assicurato, presente sul posto. L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo ***fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.***

***L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.***

#### **Art. 21 Rimpatrio salma**

Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi ***fino ad un massimo di Euro 3.500,00 per sinistro***, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

***Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.***

#### **Art. 22 Interprete a disposizione**

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato stesso neces-

siti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo l'Impresa a proprio carico l'onorario *fino ad un massimo di 10 ore lavorative per sinistro*.

### **Art. 23 Anticipo spese legali**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale *fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per sinistro*.

### **Art. 24 Anticipo delle cauzioni penali e civili**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, *fino ad un massimo di Euro 7.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile*.

## Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- a) *Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza.*
- b) *La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.*
- c) *Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.*  
*Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.*
- d) *Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.*
- e) *La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.*

- f) *Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 1 anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge 166 del 27 ottobre 2008.*
- g) *Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.*
- h) *L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.*
- i) *Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni di cui agli artt. 14, 22 e 23 verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.*
- l) *A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla UNIQA Assicurazioni Spa nel termine di 3 giorni a pena di decadenza.*

*Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.*

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.

# Istruzione per la richiesta di assistenza

In caso di sinistro, l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa ai seguenti numeri:



valido solo in Italia

oppure al numero **06 42115522** valido sia in Italia che all'estero

***Nel caso in cui sia impossibile telefonare, l'Assicurato dovrà inviare un fax al numero 06.4818960.***

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1) il tipo di assistenza di cui necessita;
- 2) nome e cognome;
- 3) numero di targa;
- 4) indirizzo del luogo in cui si trova;
- 5) il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

***La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.***

***La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.***

***A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 del Codice Civile).***

***In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.***

# Sezione 7 - Tutela Legale

## Condizioni Generali

L'assicurazione Tutela Legale è operante in quanto sia espressamente convenuta in polizza richiamando la clausola 40 e risulti pagato il relativo premio. La garanzia è vendibile solo in abbinamento alla garanzia R.C. Auto.

### PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dall'Impresa a: **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449;

mail per invio nuove denunce di sinistro: [denunce@ARAG.it](mailto:denunce@ARAG.it).

### Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

- 1) L'Impresa, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale di Euro 25.000,00**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.
- 2) Tali oneri sono:
  - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita**;
  - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
  - le eventuali spese del legale di controparte, **nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 6 comma 4**;
  - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 6 comma 5;
  - le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
  - le spese di giustizia;
  - il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
  - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
  - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
  - le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;

- le spese di domiciliazione necessarie, *esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.*

*Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.*

- 3) È garantito l'intervento di un **unico Legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 comma 3.

## Art. 2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

### 1) L'Assicurato è tenuto a:

- *regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;*
- *ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.*

### 2) L'Impresa non si assume il pagamento di:

- *multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;*
- *spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).*

### 3) Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

### 4) Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

## Art. 3 Insorgenza del caso assicurativo

### 1) Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- *per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;*
- *per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;*
- *in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.*

### 2) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- *durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;*
- *trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.*

### 3) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati all'Impresa o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'art. 4, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso. *Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.*

### 4) *La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei*



*contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale disposizione non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura.*

- 5) Si considerano a tutti gli effetti come *unico caso assicurativo*:
- *vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;*
  - *procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.*

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, *ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.*

#### **Art. 4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale**

- 1) *L'Assicurato deve presentare ad ARAG denuncia del caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza.*
- 2) *La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata di idonea documentazione incluso ogni mezzo di prova a disposizione necessario per permettere ad ARAG di tutelare gli interessi dell'Assicurato. In mancanza, ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.*
- 3) *L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto:*
  - a) *presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;*
  - b) *presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.*

*Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. 1, punto 2) - Oggetto dell'assicurazione.*

*Al momento della denuncia del sinistro, l'Assicurato comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto.*

- 4) *Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, l'Impresa o ARAG lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.*
- 5) *L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con l'Impresa o ARAG.*

*La Società e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.*

#### **Art. 5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

*Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:*

- *informare immediatamente l'Impresa o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;*
- *conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.*



## Art. 6 Gestione del caso assicurativo

- 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- 2) Ove ciò non riesca, *l'Assicurato comunica ad ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo* la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 4 *per la trattazione giudiziale.*
- 3) Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
- 4) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale *qualora l'impugnazione presenta possibilità di successo ai sensi del punto 2 del presente articolo.*
- 5) *È necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per :*
  - *la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;*
  - *la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.*
- 6) *L'Impresa o ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.*
- 7) *In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e ARAG o/o la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.*  
*Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.*  
ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.  
*Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.*

## Art. 7 Recupero di somme

- 1) *Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.*
- 2) *Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.*

## Art. 8 Estensione territoriale

*La copertura viene garantita nei Paesi in cui opera la garanzia R.C. Auto.*

## Art. 9 Assicurati

Le garanzie previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione della presente Sezione, che il Contraente *dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate:*  
*al Proprietario, al Locatario* in base ad un contratto di noleggio/leasing, *al conducente autorizzato, ai trasportati*, per i casi assicurativi *connessi al veicolo indicato in polizza.*

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. ***Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.***

Le garanzie valgono inoltre per:

- *l'Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli minori;*
- *i Conviventi solo se risultanti dal certificato anagrafico di residenza quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.*

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate ***unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.***

## Art. 10 Prestazioni garantite

Le garanzie previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione della presente Sezione vengono prestate per le seguenti prestazioni:

- 1) **Richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti ***per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale***, anche nei confronti del "Fondo di garanzia delle vittime della strada".

***In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:***

- a) ***sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 D.Lgs. n. 209/05);***
- b) ***sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D.Lgs. n. 209/05);***
- c) ***recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 D.Lgs. n. 209/05).***

***Quanto previsto ai punti a), b), c) opera anche nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 11 lett. i) e lett. m).***

- 2) **Controversie contrattuali.** Le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti ***riguardanti il veicolo assicurato; fermo quanto disposto all'art. 11 - Esclusioni lettera m).***

***La presente garanzia opera per i casi che devono essere trattati:***

- ***in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino se con valore in lite superiore ad Euro 100,00;***
- ***nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein se con valore in lite superiore ad Euro 200,00.***

- 3) **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per ***delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.*** La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

- 4) **Dissequestro del veicolo.** L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, ***sequestrato in seguito ad incidente stradale.***

- 5) **Anticipo cauzione penale.** L'anticipo da parte di ARAG, fino ad un importo massimo equivalente in ***valuta locale a Euro 11.000,00***, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale ***connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.***

***L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi ad ARAG entro 30 giorni dalla data di erogazione.***

- 6) **Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero.** L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, *in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.*
- 7) **Opposizione avverso sanzioni amministrative.** Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate *in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.*

La presente prestazione opera anche per proporre ricorso o opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della patente di guida comminata all'assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo. *La prestazione vale solo per il Proprietario o il Locatario del veicolo assicurato. Sarà onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa.*

*È garantito inoltre il ricorso o l'opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie comminate in conseguenza di un incidente stradale.*

ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso.

*L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.*

*La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 11 - Esclusioni lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa.*

- 8) Gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- 9) La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi *connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.*

*ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.*

*Nei casi in cui:*

- *il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,*
- *l'Assicurato non trasmetta alla Società e/o ARAG copia della sentenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione,*

*la Società e/o ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.*

*La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'Art. 12 lett. e), i) e o).*

In deroga all'art. 3 - Insorgenza del caso assicurativo della presente Sezione, le garanzie di cui ai punti 4), 5), 6), 7) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

## Art. 11 Esclusioni

*Le garanzie non sono valide:*

- a) in materia fiscale ed amministrativa;*
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;*
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;*
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;*
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;*
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C. Auto, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/05;*
- i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;*
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;*
- m) per le controversie con UNIQA Assicurazioni SpA e/o ARAG;*
- n) se il veicolo non è omologato;*
- n) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;*
- o) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;*
- p) per i casi di adesione a class action.*

*In caso di sinistro rientrante nella R.C. Auto, la garanzia è operante anche per le pretese di risarcimento danni delle persone assicurate nei confronti di UNIQA Assicurazioni SpA (sia nella fase stragiudiziale che giudiziale); questo vale anche se il sinistro viene gestito con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 D.Lgs. n. 209/05).*



## HARLEY | RIDER PROTECTION™

\*HARLEY-DAVIDSON PROTECTION e HARLEY | RIDER PROTECTION™

Sono programmi assicurativi gestiti in collaborazione con UNIQA Assicurazioni Spa e regolati dalle Autorità competenti.

Agente di assicurazione: Parodi e Tigani S.r.l. - Via Cantore 41 1/2/3, 16149 Genova - P.I.: 01683940991

Iscr. Rui il 22/04/2007 Sez. A, Num. A000165776 - REA GE-427960

© H-D 2017. Harley, Harley-Davidson e il logo Bar & Shield sono marchi registrati di H-D U.S.A., LLC.

UNIQA Assicurazioni SpA

Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano - Capitale Sociale Euro 7.761.604,92 i.v. - C.F. / P.I. / Registro Imprese Milano n. 01416080156 - R.E.A. N. 688496  
Autorizzazione D.M. 5716 del 18/08/1966 (G.U. 217 del 01/09/1966) - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00033 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo - [www.uniqagroup.it](http://www.uniqagroup.it) - PEC: [uniqaassicurazioni@pec.uniqagroup.it](mailto:uniqaassicurazioni@pec.uniqagroup.it)

INTERMEDIARIO

COD.

CONTRAENTE/ASSICURATO

DATA EMISSIONE APP.

## Integrazione al Fascicolo Informativo mod. 1500/C

### INTEGRAZIONE ALLA NOTA INFORMATIVA

#### B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

##### 3.1 Estensioni di copertura

Le estensioni di copertura previste alla presente appendice di integrazione in aggiunta a quelle disciplinate nel Fascicolo Informativo sono relative alla rinuncia alla rivalsa da parte dell'Impresa nei casi disciplinati.

##### 6. Premi

Non è previsto il frazionamento del premio.

## Integrazione al Fascicolo Informativo mod. 1500/CVT

### INTEGRAZIONE ALLA NOTA INFORMATIVA

#### B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

##### 3. Coperture assicurative offerte

Incendio e Furto (Sezione 2) e Kasko (Sezione 3)

##### AVVERTENZA:

*L'indennizzo non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro in base alle regole previste dalla presente appendice di integrazione.*

Infortunati del conducente del veicolo (Sezione 5 - clausola 29H)

##### AVVERTENZA:

*È prevista una Franchigia del 5% che viene dedotta dal grado di Invalidità Permanente accertata a seguito di infortunio. Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione.*

*Esempio di applicazione della Franchigia:*

*Somma assicurata Euro 100.000,00.*

*Franchigia prevista dal contratto 5%.*

*Grado di Invalidità Permanente accertato a seguito dell'infortunio 8%.*

*Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:*

*Somma assicurata Euro 100.000,00 x 3% (8% grado Invalidità Permanente accertato - 5% Franchigia) = Euro 3.000,00.*

Rimborso spese sanitarie:

la garanzia non viene prestata in quanto abrogata dalla presente appendice di integrazione.


##### 6. Premi

Non è previsto il frazionamento del premio.

Per quanto non espressamente regolato dal presente documento vale quanto indicato al Fascicolo Informativo mod. 1500/C e 1500/CVT.

**UNIQA Assicurazioni SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente integrazione alla Nota Informativa.**

UNIQA Assicurazioni SpA



\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_  
IL CONTRAENTE/ASSICURATO



INTERMEDIARIO

COD.

CONTRAENTE/ASSICURATO

DATA EMISSIONE APP.

## CONDIZIONI INTEGRATIVE ALLE CONVENZIONE 0501 HARLEY-DAVIDSON

Per i sottoscrittori del programma Harley Rider Protection - valevoli se sono richiamate in polizza le relative garanzie.

A parziale modifica e complemento di quanto risulta dai precedenti documenti contrattuali e con effetto dalla validità della suindicata polizza, si prende atto di quanto segue:

### Mod. 1500/C Assicurazione di Responsabilità Civile Auto

#### Rinuncia al diritto di rivalsa

A parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- Veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore ad eccezione dei casi in cui il sinistro si verifichi durante l'operatività del provvedimento di sospensione o del ritiro della patente o in cui il conducente non abbia regolarmente conseguito il rilascio della patente stessa.  
La rinuncia di cui al punto a) non è operante nel caso in cui il proprietario del veicolo sia a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.
- Per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione tranne il caso in cui i terzi siano trasportati contro la loro volontà.
- Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del DL 30/4/92 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Assegnazione delle classi in presenza di attestato di rischio - punto 6) della Formula tariffaria 81 No Claim Discount MAXI

Si conviene che la classe di ingresso UNIQA applicata sarà la 01 indipendentemente dalla classe CU e dalla composizione della griglia sinistri riportata in attestato di rischio.

### Mod. 1500/CVT Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri

#### Sezione 1 Norme Comuni alle Sezioni Incendio e Furto, Kasko e Garanzie Aggiuntive

##### *Art. 7 - Adeguamento del valore assicurato e Art. 8 - Determinazione e liquidazione del danno*

I suddetti articoli vengono abrogati e sostituiti dal seguente:

In caso di incendio o di furto totale o parziale:

#### **Veicoli nuovi**

- se il sinistro è avvenuto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, a condizione che il valore assicurato corrisponda al valore d'acquisto a nuovo, l'ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, senza tener conto del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti riparate o sostituite.  
**Il pagamento dell'indennizzo è subordinato all'esibizione della fattura di acquisto o di documento equivalente; i danni parziali saranno liquidati a riparazione avvenuta.**
- Se il sinistro è avvenuto oltre sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno viene determinato applicando al veicolo ed alle sue parti un degrado d'uso forfettario, **concordato nella misura del 7% per il primo anno di immatricolazione e del 7% per ciascun anno successivo al primo.**



INTERMEDIARIO	COD.
CONTRAENTE/ASSICURATO	DATA EMISSIONE APP.

### Veicoli usati

- La somma da assicurare sarà determinata in base al valore riportato sulla pubblicazione specializzata "EUROTAX GIALLO", nell'edizione più aggiornata disponibile al momento della sottoscrizione della polizza, cui andrà sommato il valore di eventuali accessori determinato secondo fattura; in mancanza si determina sulla base di perizia effettuata da un fiduciario della Compagnia (**il cui costo rimarrà a carico del Contraente**).
- Resta fermo il disposto dei precedenti commi 1 e 2, applicando per analogia al veicolo usato, sostituendo il riferimento alla "data di prima immatricolazione" con quello alla "data di voltura al PRA" e quello "al valore di acquisto a nuovo" con il valore determinato in base al disposto del precedente punto 3.
- In ogni caso, se il valore del veicolo dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

### Sezione 3 - Kasko - Clausola 62 Collisione

**La presente garanzia non può essere prestata quando il motociclo assicurato è stato immatricolato per la prima volta da più di tre anni**, fermo restando che, ove tale limite venga raggiunto nel corso di un'annualità, la garanzia cesserà automaticamente alla prima scadenza annuale successiva.

### Sezione 5 - Infortuni del Conducente del veicolo - Clausola 29 H

#### Art. 3 Prestazioni; Art. 4.1 - Franchigia e calcolo dell'indennizzo per Invalidità Permanente

A parziale modifica e complemento di quanto risulta dai suddetti articoli si prende atto di quanto segue:

- **la garanzia è concessa in deroga per i motocicli ed è prestata esclusivamente per le seguenti garanzie e capitali assicurati:**
  - **Morte Euro 70.000,00;**
  - **Invalidità Permanente Euro 50.000,00.**
- **S'intende abrogato e non operante l'Art. 6 - Rimborso spese sanitarie;**
- **viene pattuita una franchigia assoluta per Invalidità Permanente del 5%.**


In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che determini un'Invalidità Permanente, la liquidazione dell'indennizzo verrà quindi effettuata come segue:

- la Compagnia non corrisponderà alcun indennizzo qualora l'Invalidità Permanente non sia di grado pari o superiore al 5%;
- se invece l'Invalidità Permanente risulterà superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

**FERMO TUTTO IL RESTO**

La presente appendice forma parte integrante della suindicata polizza.

UNIQA Assicurazioni SpA



li \_\_\_\_\_

IL CONTRAENTE/ASSICURATO



UNIQA Assicurazioni SpA

Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano - Capitale Sociale Euro 7.761.604,92 i.v. - C.F. / P.I. / Registro Imprese Milano n. 01416080156 - R.E.A. N. 688496  
Autorizzazione D.M. 5716 del 18/08/1966 (G.U. 217 del 01/09/1966) - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00033 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo - www.uniqaqgroup.it - PEC: uniqaassicurazioni@pec.uniqaqgroup.it

\*HARLEY-DAVIDSON PROTECTION e HARLEY | RIDER PROTECTION™

Sono programmi assicurativi gestiti in collaborazione con UNIQA Assicurazioni SpA e regolati dalle Autorità competenti.

Agente di assicurazione Parodi e Tigani S.r.l. - Via Cantore 41 1/2/3, 16149 Genova - P.I.: 01683940991 - Iscr. Rui il 22/04/2007 Sez. A, Num. A000165776 - REA GE-427960

© H-D 2017. Harley, Harley-Davidson e il logo Bar & Shield sono marchi registrati di H-D U.S.A., LLC.